GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — VENERDI 10 FEBBRAIO — NUM. 34.

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

ROMA — Tipografia delle Mantellate — ROMA

LEGGI E DECRETI

ESTRATTI

dalla *GAZZETTA UFFICIALE*

(Anno 1892)

Due grossi volumi di complessive pagine 3976, corredati ciascuno da indice analitico-alfabetico e da indice cronologico

Prezzo Lire 8.

Presso la medesima tipografia è aperto l'**abbonamento a detta collezione per l'anno 1893, al**

Prezzo di Lire 7.

Rivolgere le richieste, accompagnate dall'importo in vaglia o cartolina vaglia, alla **Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Cœli, in Roma.**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Con decreti del 5 e 8 gennaio 1893:

A gran cordone:

Carducci comm. Giosuè, senatore del Regno, professore della Università di Bologna.

Ascoli comm. Graziadio, senatore del Regno, professore all'Accademia scientifico-letteraria di Milano.

Schiaparelli comm. Giovanni, direttore dell'Osservatorio astronomico di Brera.

Ad uffiziale:

Grillo cav. avv. Francesco.

Luxardo cav. prof. Ottorino, preside di Istituto tecnico.

A cavaliere:

Campriani Alceste, pittore.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti del 22 e 26 gennaio 1893:

Ad uffiziale:

Pignonè Francesco, ingegnere capo di 1ª classe nel personale tecnico di finanza, collocato a riposo.

A cavaliere:

Canevari Giuseppe, ispettore demaniale, collocato a riposo.

Arena Giuseppe, verificatore capo di 2ª classe nell'Amministrazione del lotto, collocato a riposo.

Caugemi Francesco, già ricevitore del registro, collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di salute.

Trevisi Guglielmo, cassiere di 1ª classe nelle dogane, collocato a riposo per motivi di salute.

Cassotti Giuseppe, ricevitore del registro, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti del 22 e 26 gennaio 1893:

A commendatore:

Melegari conte Baldassarre, colonnello commissario in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Oddi cav. Demetrio, id. id.

Vitali cav. Scipione, id. contabile, id.

Mancini cav. Giovanni, id. fanteria, id.

A cavaliere:

Casolari Pietro, capitano di fanteria, id. id.

Rossi Carlo, capitano, id., id. id.

Vecchi Beda, id. id., id. id.

Rabino Pasquale, tenente d'artiglieria, id. id.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 21 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 marzo 1865 n. 2498 in forza della quale il Demanio dello Stato, avente causa dalla Real Casa, possiede nelle acque del Granatello-Portici una riserva di pesca;

Visto il ricorso presentato dai pescatori di Granatello il 15 novembre 1892 per ottenere l'abolizione della riserva;

Considerato che la riserva arreca impedimento alla navigazione delle barche per lo accesso al porto, agli interessi di una numerosa classe di persone, i quali per la loro estensione e anche per la loro natura assumono forma e sostanza d'interesse generale;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Marina e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La riserva di pesca nelle acque del Granatello Portici è abolita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1893.

UMBERTO.

C. A. Racchia.
Grimaldi.

Visto, *Il Guardasigilli*: Bonacci.

Il Numero 22 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890 n. 7003;

Visto il Nostro decreto 17 febbraio 1887, che dà facoltà al Comando superiore in Africa di dichiarare qualunque punto della colonia in stato di guerra;

Visti i Nostri decreti 4 novembre 1891 num. 627, e 5 maggio 1892 n. 270;

Considerando che lo stato di guerra è attualmente in vigore nell'altipiano della colonia Eritrea;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stato di guerra ristabilito dal governatore nelle zone di Asmara e di Keren con ordinanza del 5 aprile 1892 cesserà colla promulgazione del presente Nostro decreto.

Art. 2.

Resteranno in pieno vigore i tribunali ordinari di guerra istituiti all'Asmara ed a Keren, a norma del § 540 e seguenti del codice penale militare.

Art. 3.

È mantenuta al governatore dell'Eritrea la facoltà concessagli col citato Nostro decreto 17 febbraio 1887, di dichiarare, quando imperiose circostanze lo richiedano, la piazza di Massaua e qualunque altro punto della colonia in stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1893.

UMBERTO.

Brin.

Visto, *Il Guardasigilli*: Bonacci.

Il Numero 23 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890 n. 7003;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Verranno, nel più breve termine possibile, iniziate nelle colonia Eritrea le operazioni per l'accertamento dei confini dei terreni spettanti allo Stato, alle singole tribù, stirpi e villaggi, ed agli enti di culto.

Art.. 2.

Le operazioni di cui all'articolo precedente verranno gradatamente estese, partendo dai punti seguenti dell'altipiano e delle sue pendici, i quali vengono enumerati per ordine di precedenza:

1° Asmara, Godofelassi e Archico;

2° Cheren;

3° Az Teclesan;

4° Gheleb.

Potranno anche in altre parti dell'altipiano, cominciando dal Dembesan e dal Carnescim, accertarsi i confini dei soli terreni demaniali, quando questi abbiano speciale importanza per posizione, estensione ed attitudine alla colonizzazione.

Art. 3.

L'accertamento dei confini, di cui all'art. 2, consterà delle operazioni seguenti:

a) determinazione delle linee di confine;

b) collocamento dei termini;

c) rilevamento delle aree e formazione delle relative mappe.

Sarà fatto constare in appositi processi verbali delle operazioni di cui alle lettere *a* e *b*,

Art. 4.

I rilevamenti dovranno essere tali da servire di base ad un catasto probatorio.

Art. 5.

Le delimitazioni verranno fatte in base al possesso.

Però, nei casi di accertata usurpazione di terreni spettanti allo Stato, le delimitazioni saranno fatte in base al possesso anteriore, che verrà ristabilito.

Art. 6.

Nel caso di contestazioni o dubbii che non possano venire risoluti con certezza da un esame sommario, verrà riservata ogni decisione. Decideranno in proposito i tribunali d'arbitrato quando siano aditi dagli interessati o dal governo della colonia.

Verranno accertati, a norma dell'art. 3, i confini del terreno, oggetto di dubbio o di contestazione ed il dubbio o contestazione notato nel registro di cui all'art. 20.

I possessori attuali continueranno, in via provvisoria, nel godimento del terreno, oggetto di dubbio o di contestazione.

Art. 7.

Fra i terreni demaniali verranno distinti quelli a libera disposizione dello Stato dai Gult, sui quali popolazioni indigene hanno *ab antico* consuetudini d'uso attualmente esercitate.

Nel registro fondiario, di cui all'art. 20, verrà notata, per i terreni cui spetta, la qualità di Gult e il nome della stirpe che attualmente ne usa.

Art. 8.

Le persone incaricate delle operazioni, di cui nei precedenti articoli, si varranno di tutte le testimonianze, documenti, indizii ed altri mezzi d'informazione che potranno giovare all'adempimento del loro mandato.

Dovranno in tutti i casi udire in contraddittorio i rappresentanti degli enti interessati nelle singole confinazioni.

Avranno facoltà di citare testimoni e di rivolgersi alle autorità competenti per ricerche di documenti e per riassunti, estratti o copie dei medesimi.

Art. 9.

Sarà formato un incartamento speciale per ciascuna area delimitata.

In esso saranno inseriti:

I processi verbali di cui agli articoli 3 e 16.

I processi verbali delle deposizioni di testimoni.

Le relazioni di autorità italiane, i documenti indigeni e tutto quanto si riferisce alla delimitazione.

Gli incartamenti, muniti di numero progressivo, verranno depositati in archivio separato, con protocollo speciale.

Art. 10.

Le persone incaricate delle operazioni, di cui nei precedenti articoli, calcoleranno la popolazione che è solita abitare ciascuna area, di cui verranno determinati i confini, fondandosi sul numero delle abitazioni e sul numero approssimativo degli abitanti di ciascuna.

Art. 11.

Saranno riconosciuti demaniali tutti i terreni che prima della occupazione italiana erano considerati come spettanti al governo abissino o all'egiziano.

Art. 12.

Saranno dichiarati demaniali i territori dei villaggi dei quali sia constatato l'abbandono per parte della stirpe cui spettano.

Art. 13.

Saranno dichiarati demaniali i Gult quando la famiglia dei signori feudali investiti di essi sia estinta. Sono mantenuti tutti gli altri casi di devoluzione delle terre allo Stato risultanti dalla legge o dalla consuetudine indigena.

Art. 14.

A misura che le operazioni di accertamento e di delimitazione si andranno compiendo, si procederà nelle aree delimitate alla costituzione del Demanio.

Art. 15.

Il governatore avrà facoltà di dichiarare demaniali terreni non spettanti allo Stato e di far cessare le consuetudini d'uso esercitate su Gult dello Stato, quando ciò occorra nell'interesse della colonia, sia per scopo militare o amministrativo, sia per altre ragioni di pubblica utilità, debitamente accertate, sia per la colonizzazione.

Il governatore deciderà secondo le circostanze e secondo l'utilità effettiva e attuale di cui i possessori vengano privati, se e quale compenso debba essere loro assegnato.

Art. 16.

Compiuta in una data area la costituzione del Demanio ne verrà rettificata, ove occorra, la delimitazione, e le relative correzioni, delle quali verrà fatto constare in speciali processi verbali, saranno segnate sulle mappe.

Art. 17.

I risultati della costituzione del Demanio in ciascuna area saranno sanciti e promulgati con decreto del governatore.

Art. 18.

Nella regione torrida fra il piede dell'altipiano e il mar Rosso, ad eccezione di Archico e dintorni, verranno determinate dal governatore talune aree che saranno destinate per eventuali concessioni. I confini di esse saranno tracciati sulle carte alla scala 1.50000.

Dette aree verranno scelte in modo da non disturbare le consuetudini di coltura o di pascolo degli indigeni, da lasciare ad essi libero l'uso dei luoghi d'acqua perenne o temporanea attualmente esistenti, e da lasciare libere le consuete zone di passo alla pastorizia transmigrante.

La destinazione di tali aree per concessioni verrà stabilita con decreto del governatore.

Art. 19.

Ciascuna frazione di territorio che sarà stata delimitata sia perchè spettante ad un ente distinto, sia perchè oggetto di dubbio o di contestazione, riceverà un numero d'ordine progressivo col quale verrà segnata sulla mappa.

Mano a mano che procederanno i lavori, di cui nei precedenti articoli, l'autorità preposta ad essi dividerà il territorio in circoscrizioni con numerazione distinta delle loro frazioni.

Art. 20.

Verranno impiantati in Asmara e in Cheren registri fondiari per i rispettivi territori.

In essi saranno segnati per ordine di numero sotto i titoli delle rispettive circoscrizioni i terreni per i quali saranno state compiute le operazioni di cui nelle presenti disposizioni.

Art. 21.

Dopo il numero d'ordine verrà segnato il nome complessivo, quando esista, della frazione di territorio designata col numero stesso, la sua superficie calcolata sulla mappa, e il nome dell'ente possessore. Per i terreni sui quali cade dubbio o contestazione si indicheranno i nomi dei possessori di fatto e di coloro che accampano pretese.

Per i terreni demaniali si indicherà se siano Gult, e in questo caso si designeranno gli utenti.

Verrà aggiunta l'annotazione dei numeri di riferimento agl'incartamenti di cui all'art. 9.

Verrà pure aggiunta l'annotazione del numero d'ordine del foglio o dei fogli di mappa dove sarà rappresentata la frazione.

Art. 22.

Al registro fondiario sarà unito un repertorio alfabetico in cui ciascuna frazione di territorio verrà indicata sotto il nome dell'ente al quale spetta, o dell'ente possessore in caso di terreni oggetto di dubbio o di contestazione.

Per questi ultimi verrà ripetuta nel repertorio la menzione sotto il nome degli enti che accampano pretese sopra di essi.

Art. 23.

I fogli di mappa, muniti di numero d'ordine progressivo, saranno conservati insieme col rispettivo registro fondiario.

Art. 24.

Fino a nuove disposizioni i documenti e registri, di cui agli articoli 9, 20, 22 e 23, verranno conservati e tenuti al corrente delle ulteriori variazioni per i rispettivi territorii in Asmara e in Cheren, sotto la responsabilità di un funzionario civile o militare espressamente designato dal governatore.

Art. 25.

Ciascuna delle aree, di cui all'art. 18, riceverà un numero d'ordine progressivo col quale verrà segnata sulla carta 1:50000.

Verrà applicato alle operazioni, di cui al presente articolo, il disposto dell'art. 9.

Sarà impiantato in Massaua un registro fondiario speciale, nel quale le dette aree saranno segnate sotto i rispettivi numeri d'ordine con l'indicazione del nome, quando esista, della superficie approssimativamente calcolata e dei numeri di riferimento agli incartamenti di cui all'art. 9.

Art. 26.

Le operazioni, di cui nelle presenti disposizioni, saranno, sotto l'alta autorità del governatore, affidate al personale militare che a tal fine sarà destinato dal governatore stesso, e saranno dirette da un ufficio unico, a cui spetterà di mantenere l'unità e la continuità dei criterii e l'uniformità dei metodi.

Art. 27.

A seconda dei bisogni della colonizzazione potranno venire stabiliti nella Colonia dal governatore altri centri di operazioni oltre quelli enumerati nell'art. 2.

Art. 28.

Le presenti disposizioni non sono applicabili al territorio urbano di Massaua, Taulud e Gherar.

Art. 29.

Durante la missione speciale creata col regio decreto 19 giugno 1890, nulla è innovato alle facoltà accordate al titolare di essa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1893.

UMBERTO.

BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **24** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge in data del 25 dicembre 1892 n. 723 con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893;

Visto l'ordinamento del personale amministrativo degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatorii governativi, approvato con decreto reale 6 luglio 1890 n. 7010 (serie 3ª);

Visto il decreto reale 6 marzo 1892 n. 74, col quale si è modificata la tabella *A*, riguardante il ruolo organico approvato col predetto decreto reale 6 luglio 1890 n. 7010 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale amministrativo degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatorii governativi, è stabilito in conformità della seguente tabella:

GRADI	Classi	Numero dei posti per grado	Numero dei posti per classe	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe	Totale spesa per categoria
Personale di concetto.						
Ispettori	1	3	2	6000	12000	
	2		1	5500	5500	
Direttori	1	80	6	5000	30000	
	2		12	4500	54000	
	3		24	4000	96000	
	4		38	3500	133000	485,500
Vice Direttori	—	22	22	3000	66000	
Segretari	1	42	10	2500	25000	
	2		32	2000	64000	
Alunni	—	7	7	—	—	
	N.	154				
Personale di ragioneria.						
Ragionieri	1	44	22	3000	66000	
	2		22	2500	55000	
Contabili	—	70	70	2500	175000	404,500
Computisti	1	58	43	2000	86000	
	2		15	1500	22500	
	—	9	9	—	—	
	N.	181				
Personale d'ordine.						
Ufficiali d'ordine	1	50	10	2000	20000	
	2		40	1500	60000	
Scrivani	1	59	6	1200	7200	
	2		8	1100	8800	136,000
	3		11	1000	11000	
	4		18	900	16200	
	5		16	800	12800	
	N.	109	Totale . . L.			1,026,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M.** *il* **Re,** *in udienza del 22 gennaio 1893, circa lo scioglimento del Consiglio comunale di Vicenza.*

SIRE!

A seguito di opposizioni incontrate in Consiglio, la Giunta municipale di Vicenza presentava, nel decorso giugno, le proprie dimissioni. Queste non furono accettate dal Consiglio che, con votazione lusinghiera, dimostrò la sua fiducia sia nel sindaco, sia negli assessori rinuncianti.

Se non che le dimissioni vennero ripresentate e, d'allora in poi, ebbe più volte il Consiglio a convocarsi per procedere alla nomina della sua rappresentanza, succedendosi le rinuncie alle rinuncie.

Approssimandosi le elezioni generali politiche, prevalse il concetto di soprassedere rispetto alla crisi amministrativa per risparmiare al paese le agitazioni di una duplice lotta, e in questo intendimento, venne composta e rimase al governo del comune una Giunta, senza sindaco, la quale aveva dichiarato di limitarsi al puro disbrigo degli affari fino all'apertura della sessione autunnale.

Inauguratasi questa nel decorso mese, si addivenne alla nomina del sindaco; ma senza risultato, perchè l'eletto declinò il mandato. Si riunì nuovamente il Consiglio per la nomina della Giunta sempre dimissionaria, e anche per la sostituzione del sindaco non accettante; ma non con migliore frutto perchè, al mezzo del voto, quasi tutti i consiglieri disertarono la sala.

In tale stato di cose, riuscito inutile ogni tentativo per mutare la disposizione degli animi, si manifesta indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale di Vicenza e l'invio di un Regio commissario; e in tale senso provvedesi col decreto, che il riferente si onora sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vicenza è sciolto.

Art. 2.

Il signor Venturi cav. Emilio è nominato Commissario

straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Direzione generale dell'Agricoltura

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il regio decreto 15 dicembre 1892, col quale è istituito pel 1895 un « concorso fra le aziende agrarie della provincia di Modena »;

Visto l'articolo 3 del detto decreto, col quale viene stabilito che con decreto ministeriale saranno indicate le condizioni speciali del concorso;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

I premi pel « concorso fra le aziende agrarie della provincia di Modena » sono: 1° un diploma d'onore e lire 3000; 2° una medaglia d'argento e lire 1000. A detti premi sono aggiunte 4 medaglie di bronzo e lire 500 da distribuirsi ai direttori, fattori ed operai delle aziende, cui sieno aggiudicati i premi medesimi.

Art. 2.

I premi saranno preferibilmente assegnati a quelle aziende, nelle quali, fatto il confronto con altre, veggansi, in maniera incontestabile, conseguiti miglioramenti notevoli e degni di imitazione.

Sarà eziandio titolo di preferenza, nel conferimento dei premi, l'adozione nelle aziende di contratti colonici rispondenti, oltrechè alle esigenze tecniche locali, ai criteri di equità e di giustizia.

Art. 3.

Le domande d'ammissione al concorso debbono essere presentate al Ministero d'agricoltura, industria e commercio non più tardi del 30 giugno 1894, accompagnate dalla descrizione dell'azienda, da una breve storia delle sue coltivazioni, della enumerazione del bestiame e dalla indicazione dei miglioramenti già ottenuti di e quelli che sono in via di attuazione.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso pel premio di lire 3000, l'azienda deve avere una estensione non inferiore ai 25 ettari; e per il concorso al premio di lire 1000, essa deve avere una estensione non inferiore ai 6 ettari. Per l'ammissione, poi, all'uno ed all'altro concorso, le aziende devono presentare quella varietà di coltivazioni che è propria della zona, e non offrire condizioni naturali eccezionalmente favorevoli a confronto delle altre aziende della provincia stessa.

Art. 5.

Una Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero, visiterà almeno due volte, in diverse stagioni, le aziende che si presentano al concorso, prendendo nota in appositi verbali dei risultati delle osservazioni e delle indagini fatte; esaminerà i libri della contabilità agraria dell'ultimo triennio almeno, e registrerà gli apprezzamenti intorno ai pregi o difetti di ciascuna azienda. A suo tempo la Commissione proporrà, esprimendone i motivi, quelle due sole aziende che, a suo avviso, saranno degne di premio. Le proposte saranno sottoposte all'esame del Consiglio di agricoltura.

Art. 6.

I concorrenti dovranno fornire alla Commissione giudicatrice tutte le informazioni delle quali essa faccia richiesta, e permetteranno in qualunque tempo la visita delle loro aziende.

Roma, 3 febbraio 1893.

Il Ministro
LACAVA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con R. decreti del 26 gennaio 1893:

Michelotti Alessandro, pretore del mandamento di Murazzano, è tramutato al mandamento di Giaveno.

Bertinaria Augusto, pretore del mandamento di Azeglio, è tramutato al mandamento di Murazzano.

Malugani Giovanni Battista, pretore del mandamento di Venasca, è tramutato al mandamento di Azeglio.

Argenti Diamante, pretore del mandamento di Prazzo, è tramutato al mandamento di Venasca.

Parigi Pietro, pretore del mandamento di San Giorgio Canavese, è tramutato al mandamento di Strambino.

Roncaglolo Goffredo, pretore del mandamento di Sampeyre, è tramutato al mandamento di San Giorgio Canavese.

Buttà Giuseppe, pretore del mandamento di Palazzolo Acreide, è tramutato al mandamento di San Fratello.

Fonsi Luigi, pretore del mandamento di San Fratello è tramutato al mandamento di Palazzolo Acreide.

Degli Oddi Domenico, pretore del mandamento di Chiavari, è tramutato al mandamento di Levanto.

Masi Girolamo, pretore del mandamento di Levanto, è tramutato al mandamento di Chiavari

De Carolis Federico, pretore del mandamento di Campagnano, è tramutato al mandamento di Castelnuovo di Porto.

Languasco Lorenzo, pretore del mandamento di Castelnuovo di Porto è tramutato al mandamento di Campagnano.

Acampora Salvatore, pretore del mandamento di Postiglione, è tramutato al mandamento di Ariano di Puglia.

Del Vecchio Giovanni, pretore del mandamento di Serra di Falco, è tramutato al mandamento di Guarcino.

Giannelli Salvatore, pretore di Guarcino, è tramutato al mandamento di San Vito Romano.

Lenzotti Achille, pretore del mandamento di Borbona, è tramutato al mandamento di Loiano.

Tessari Vittorio, pretore del mandamento di Loiano, è tramutato al mandamento di Cuggiono.

De Lorenzi Francesco, pretore già titolare della soppressa pretura di Ospitaletto, in disponibilità dal 1° gennaio 1892 e temporaneamente applicato al mandamento di Vercelli ai termini dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1890 n. 6702, è richiamato in servizio dal 1° febbraio 1893 ed è destinato al mandamento di Sampeyre, con l'annuo stipendio di lire 2800.

Viarengo Vittorio, pretore già titolare della soppressa pretura di Villafalletto, in disponibilità dal 1° gennaio 1892 e temporaneamente applicato al mandamento di Novara ai termini dell'art. 8 della legge 30 marzo 1890, n. 6702, è richiamato in servizio dal 1° febbraio 1893 ed è destinato al mandamento di Prazzo, con l'annuo stipendio di lire 2500.

Telli Adriano, avente i requisiti di legge è nominato vice pretore nel mandamento di Genazzano, pel triennio 1892-94.

Caputi Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di San Giovanni in Fiore, pel triennio 1892-1894.

Fracchia Carlo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Bassignana, pel triennio 1892 94.

Nencha Carlo, avente i requisiti di legge è nominato vice pretore nel mandamento di Trani, pel triennio 1892-94.

Somaini Giovanni Antonio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Corteolona, pel triennio 1892-1894.

Morandotti Tito, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Corteleona, pel triennio 1892-94.

Baccelli Pietro, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel 6° mandamento di Roma, pel triennio 1892-94

Milazzo Nicolò, vice pretore nel 6° mandamento di Roma, è dispensato da ulteriore servizio.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Dozzi Attilio, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Montagnana;

da Ansaldi Francesco, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Savignone;

da Pellegrini Ubaldo, dall'ufficio di vice pretore del 4° mandamento di Genova.

Con RR. decreti in data 29 gennaio 1893:

Mauro Francesco, pretore del mandamento di Sciacca, è tramutato al 2° mandamento di Palermo.

Azzinnari Gaetano, pretore del mandamento di Marigliano, è tramutato al 10 mandamento di Napoli.

Jannelli Francesco, pretore del mandamento di Marano di Napoli, è tramutato al mandamento di Marigliano.

Besia Tancredi, pretore del mandamento di Orsara di Puglia, è tramutato al mandamento di Marano di Napoli.

Palomba Beniamino, pretore del mandamento di Salemi, è tramutato al mandamento di Venafro.

Agnesa-Virdis Giovanni Battista, pretore del mandamento di Dorgali è tramutato al mandamento di Maddalena.

Campus-Campus Giovanni Antonio, pretore del mandamento di Ghilarza, è tramutato al mandamento di Dorgali.

Botta Giovanni, pretore del mandamento di Sommatino, è tramutato al mandamento di Rocchetta Ligure.

Annovazzi Vittorio, pretore del mandamento di Cattolica Eraclea, è tramutato al mandamento di Mombello Monferrato.

Crespi Giuseppe, pretore del mandamento di Andora, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per tre mesi, dal 16 febbraio 1893, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Andora.

Fasanari Federico, già vice pretore nel mandamento di Petralia Soprana, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è nominato vice pretore nel mandamento di Nola, pel triennio 1892-94.

Villavecchia Filippo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel 1° mandamento di Casale, pel triennio 1892-94.

Romagnoli Arturo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Ortona a Mare, pel triennio 1892-94.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Battaglieri cav. Augusto, dall'ufficio di vice pretore del 1° mandamento di Casale;

da Ferri Filippo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Sant'Angelo in Vado;

da Ormanni Umberto, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Volterra.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Con R. decreto del 2 corrente mese:

Sono stati confermati componenti della Commissione consultiva per la pesca pel triennio 1893 94, i signori professori Giovanni Canestrini, prof. Achille Costa, prof. Enrico H. Giglioli, Ettore Friedländer, prof. Arturo Issel, avv. Alessandro Romanelli, consigliere di Stato.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: nn. 100833 e 572444 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 360 la prima e di L. 1000 la seconda, al nome di Casto Ernesto, Andrea, Irene, Adelaide e Maria fu Giuseppe, domiciliati in Voghera, minori sotto la legale amministrazione della loro madre Francesca Biglieri, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Casto Ernesto, Andrea, *Maria-Rosa-Margherita-Irene*, Maria-Adelaide-Giuseppina e Maria fu Giuseppe, ecc. ecc., veri proprietarii delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 9 gennaio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di Bergamo in data 8 novembre 1892, col numero 185 d'ordine, n. 842 di protocollo e n. 9447 di posizione, pel deposito dei certificati nn. 890652, 917010, 934200, 880139 e 955336 del consolidato 5 % della rendita complessiva di L. 1055 intestata alla Fabbriceria parrocchiale di Alzano Maggiore, fatto da Pavoni Carlo presidente della detta Fabbriceria.

Si diffida, ai termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, sarà consegnato al detto sig. Pavoni il titolo della suddetta rendita proveniente dalla riunione dei suddescritti certificati senz'obbligo della esibizione della ricevuta, dichiarata smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, 8 gennaio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Avviso di smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*).

Il signor Miotto ingegnere Benedetto fu Francesco ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 42, stata a lui rilasciata dalla Intendenza di finanza di Rovigo in data 21 novembre 1892, per la presentazione delle seguenti cartelle al portatore con godimento dal 1° luglio 1892.

N.		della rendita di L.
127205		5
» 011025	»	» 10
» 011520	»	» 50
» 029459	»	» 50
» 093007	»	» 500
		L. 615

Di tale rendita detto signor Miotto aveva chiesto il tramutamento in iscrizione nominativa intestata alla Pia Casa di Ricovero di Badia Polesine (Rovigo), con riserva del ritiro del titolo nuovo.

A termini dell'art. 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, sarà liberamente consegnato al nominato Miotto ingegnere Benedetto fu Francesco il titolo di rendita stato emesso in seguito alla richiesta operazione, senza obbligo di restituzione di ricevuta.

Roma, 10 gennaio 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione per apertura di un esame di concorso a cinquanta posti di alunno nella 1ª classe della R. Scuola allievi macchinisti per l'anno scolastico 1893-94.

Notificazione.

Art. 1.

Il 10 luglio 1893 sarà aperto un concorso, per esame, a 50 posti di alunno nella 1ª classe della regia scuola allievi macchinisti in Venezia.

Art. 2.

Possono concorrere all'ammissione i giovani cittadini del regno i quali riuniscano le seguenti condizioni:

a) Non siano nati prima del 10 luglio 1876 nè dopo il 10 luglio 1879.

b) Abbiamo l'idoneità fisica alla professione del macchinista navale, in base alle norme specificate all'art. 9.

c) Abbiamo fatto un tirocinio in una delle arti del fonditore, del calderaio, del fucinatore o del congegnatore.

d) Conoscano l'aritmetica ragionata, la grammatica italiana, i rudimenti del disegno lineare ed abbiano una buona calligrafia.

Art. 3.

Gli esami comincieranno a Venezia il 10 luglio 1892 ed avranno quindi luogo successivamente a Napoli e a Spezia.

Art. 4.

Il concorrente dovrà presentarsi in quella, fra le tre sedi di esame sovra indicate, che avrà scelto e non avrà diritto ad alcuna indennità per le spese di viaggio che dovesse sostenere

Esso non potrà prendere parte al concorso che in una sola sede di esame.

Art. 5.

Chi non è presente alla chiamata che dà principio al concorso in ciascuna sede d'esame perde la facoltà di concorrere.

Art. 6.

Le domande per l'ammissione al concorso dovranno essere fatte su carta da bollo da L. 0.50 e corredate da una una copia dell'atto di nascita debitamente legalizzata e occorrendo dal certificato di naturalizzazione.

Dovranno inoltre contenere l'indicazione del luogo di domicilio o di residenza dell'aspirante e quella del suo preciso indirizzo.

Art. 7.

I concorrenti dovranno indirizzare le loro domande al Consiglio di amministrazione del Corpo Reale Equipaggi a Spezia o ai Comandi dei distaccamenti del Corpo stesso che hanno sede in Napoli e Venezia, secondochè intendono essere esaminati a Spezia, Napoli o Venezia.

Art. 8.

Il termine utile per la presentazione, o lo invio delle domande è fissato come perentorio a tutto il 20 giugno 1893.

Il Consiglio di amministrazione del Corpo Reale Equipaggi ed i Comandi di distaccamento di cui all'articolo precedente accuseranno ricevuta delle domande trovate in regola e avvertiranno in tempo debito i candidati del giorno in cui dovranno presentarsi alle rispettive sedi di esame. — *Non sarà tenuto conto alcuno delle domande che giungessero dopo il 20 giugno p. v., come pure verranno restituiti gli incartamenti dai quali risultasse che l'aspirante non soddisfa alle precise condizioni stabilite dalla presente notificazione.*

Gli elenchi nominativi delle domande trovate in regola saranno chiusi entro il 30 giugno 1893 presso il Consiglio d'amministrazione ed i Comandi dei distaccamenti del Corpo Reale Equipaggi e subito trasmessi al Ministero, rimanendo i documenti relativi custoditi presso le autorità cui furono dirette.

Art. 9.

Per accertare se hanno le volute condizioni fisiche, i concorrenti saranno sottoposti ad una visita sanitaria unica che precederà gli esami e il cui risultato varrà anche a comprovare la loro idoneità per contrarre l'arruolamento.

La visita medica sarà passata in ciascuna sede di esame, per delegazione del Consiglio d'amministrazione del Corpo Reale Equipaggi, da una Commissione la quale si comporrà del Presidente della Commissione esaminatrice, del medico destinato alla scuola e di un medico di grado superiore, che sarà destinato dal Ministero, i quali seguiranno la Commissione stessa nel suo giro.

Il verdetto della Commissione medica sarà comunicato subito al concorrente e i giovani non dichiarati accettabili verranno esclusi dal concorso.

L'attitudine fisica dei concorrenti sarà accertata secondo i criteri e le norme specificati nell'elenco delle infermità ed imperfezioni esimenti dal servizio militare nella marina, avvertendo che trattandosi di volontari il giudizio dei periti sanitari dovrà informarsi al maggiore scrupolo e rigore, specialmente per ciò che riguarda lo sviluppo organico generale, la robustezza, la facoltà visiva, e la integrità di ogni organo

Nell'esame della vista si esigerà che il giovane *legga ad occhio nudo, a prima vista, correntemente e senza sforzo i caratteri tipografici* (Scala Snellen) di m|m 22,5 a non meno di metri 12 con la visione binoculare ed a non meno di metri 6 con quella monoculare; come anche si accerterà con apposito esperimento la integrità di percezione dei colori.

Le malattie non manifeste e non diagnosticabili nella visita di ammissione, quale l'asma, le convulsioni ed altre, formeranno motivo di esclusione dall'Istituto o dal Corpo, appena venissero constatate.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

1 capitano di vascello, presidente.

1 ingegnere capo di 1ª o di 2ª classe, membro.

1 capitano di corvetta, membro.

1 professore di scienze di 1ª o di 2ª classe, membro.

1 capo macchinista di 1ª classe, membro, con le funzioni di segretario.

Art. 11.

I concorrenti daranno prova della loro idoneità a seguire gli studi della R. scuola allievi macchinisti sostenendo un esame scritto, orale e manuale.

I. — L'esame scritto consisterà:

a) Nella risoluzione di un problema di aritmetica proporzionato al programma qui unito.

b) In una composizione italiana con la quale il candidato dovrà mostrare di conoscere l'ortografia, le regole grammaticali e di avere una buona calligrafia.

c) Nel risolvere graficamente un problema elementare di disegno lineare e copiare nei soli contorni un disegno molto semplice di un pezzo di macchina.

Il disegno dovrà essere tracciato a mano libera.

II. — L'esame orale sarà dato sull'aritmetica ragionata in base al programma qui annesso.

III. — L'esame manuale consisterà in un lavoro eseguito innanzi alla Commissione esaminatrice in un'officina della reale marina, nel modo che è specificato dall'apposito programma.

Art. 12.

Per le varie materie d'esame sono assegnati i seguenti coefficienti:

Aritmetica 3.

Italiano 3.

Disegno 1.

Arte manuale 1.

Art. 13.

Saranno chiamati a coprire i posti messi a concorso i giovani che, nel risultato complessivo, riusciranno classificati fra i primi 50 in or-

dine di merito d'esame. A parità di punti di merito fra i candidati, sarà data la preferenza:

1. agli orfani di militari e d'impiegati governativi;
2. agli orfani di padre;
3. ai figli di militari e d'impiegati governativi.

Art. 14.

I candidati che non otterranno l'idoneità in qualche materia saranno senz'altro esclusi dal continuare gli esami.

Art. 15.

I candidati ammessi riceveranno dal Consiglio di amministrazione del Corpo R. Equipaggi, se esaminati a Spezia, o dai comandi dei distaccamenti del Corpo medesimo residenti a Napoli e Venezia, se esaminati in queste due sedi, l'avviso della loro accettazione e contemporaneamente l'invito di presentarsi per contrarre l'arruolamento.

Art. 16.

Coloro che non si saranno presentati al Corpo entro il termine stabilito di quindici giorni dopo l'avviso dell'ammissione, senza comprovare un legittimo impedimento, si considereranno come se avessero rinunciato al loro posto.

Art. 17.

I giovani nominati allievi macchinisti dovranno adempiere a tutte le formalità prescritte dai vigenti regolamenti per gli arruolamenti volontari e presentare, oltre i certificati già prodotti, di cui all'art. 6, i seguenti documenti:

a) un attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di domicilio;

b) un certificato di non essere incorsi in condanne penali, rilasciato in base alle risultanze del casellario giudiziario della cancelleria del Tribunale del circondario al quale appartiene il luogo di nascita;

c) un atto rilasciato dal sindaco, che accerti il consenso dato all'arruolamento dal padre, in mancanza di questo, dalla madre, e, in difetto di entrambi, dagli ascendenti o dal consiglio di tutela. Ove non esista chi possa dare l'assenso, terrà luogo dell'atto ora detto una dichiarazione del sindaco e di due testimoni.

Art. 18.

Il Consiglio d'amministrazione del Corpo Reale Equipaggi in Spezia e i Comandi dei distaccamenti di detto Corpo in Napoli e Venezia, prima di accettare gli aspiranti alla scuola allievi macchinisti, li avvertiranno che pel fatto del loro arruolamento restano vincolati alla ferma di sei anni, indicata dall'art. 85 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con regio decreto 16 dicembre 1888 n. 5860 (serie 3ª), decorrente dal giorno della loro uscita dalla scuola, se avranno compiuta l'età di 17 anni, o da quando la compiranno dopo usciti.

Roma, il 1° febbraio 1892.

Il Sotto Segretario di Stato
G. PALUMBO.

PROGRAMMA DI ARITMETICA
per l'esame d'ammissione alla regia scuola allievi macchinisti

1. Definizioni — grandezza — misura — quantità — unità — numero — sua specie — Aritmetica — numerazione — parlata e scritta — sistema — base del sistema — sistema decimale — sua legge fondamentale — le quattro operazioni principali sui numeri interi — teoremi relativi — prove delle operazioni — potenza di un numero.

2. Divisibilità di un numero intero — Condizioni di divisibilità — multipli e sottomultipli — numeri primi assolutamente e relativamente — teoremi della divisibilità e sui numeri primi — condizioni di divisibilità di un numero per 2-4-8 5-25-125-3 9-11.

3. Decomposizione di un numero nei suoi fattori primi — ricerca di tutti i divisori di un numero — ricerca del massimo comun divisore e del minimo multiplo comune di due o più numeri nei due metodi conosciuti.

4. Frazione in generale — frazione ordinaria — decimali e numeri complessi — proprietà delle frazioni ordinarie — loro teoria completa e rispettive dimostrazioni.

5. Proprietà delle frazioni decimali — loro teoria completa e rispettive dimostrazioni.

6. Le quattro operazioni principali sui numeri complessi — conversione di una frazione ordinaria e viceversa.

7. Sistema metrico decimale — riduzione in misure metriche delle misure inglesi e viceversa.

8. Regola del tre semplice e composta col metodo di riduzione all'unità.

ESPERIMENTO D'ARTE.

Lavoro di aggiustamento; con la lima e con lo scalpello squadrare un pezzo di ferro di piccole dimensioni, praticandovi un incastro.

N. B. Se qualche candidato dichiarerà di aver maggior pratica nell'arte del calderaio o del fucinatore, la Commissione esaminatrice avrà la facoltà di esaminarlo nelle dette arti qualora il candidato non avesse dato prova dell'abilità voluta in quella dell'aggiustatore. 1

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione di un esame di concorso per l'ammissione di cinquanta allievi alla 1ª classe della R. Accademia navale per l'anno scolastico 1893-94.

§ 1. — **Condizioni per l'ammissione.**

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1893-94 è aperto un esame di concorso per l'ammissione di cinquanta allievi alla 1ª classe della R. Accademia Navale.

Art. 2.

Gli aspiranti all'ammissione devono riunire le seguenti condizioni:

a) Essere cittadini del regno.

b) Non essere nati prima del 1° gennaio 1878 nè dopo il 1° gennaio 1881.

c) Avere l'idoneità fisica alla carriera militare marittima in base alle condizioni specificate all'art. 9.

d) Aver tenuto sempre buona condotta e non essere stati espulsi da istituti militari o civili.

e) Avere il consenso del padre o del tutore tanto per presentarsi al concorso, come per contrarre l'arruolamento militare prima di conseguire la nomina ad ufficiale nella R. marina.

f) Ottenere l'idoneità nell'esame di concorso ed essere classificati, nel risultato complessivo, fra i primi cinquanta.

Art 3.

A parità di punti di merito ottenuti negli esami delle materie obbligatorie, avranno la preferenza:

1. I candidati che dimostreranno avere qualche conoscenza delle lingue straniere che si studiano nell'Accademia, cioè la tedesca, l'inglese e le francese.

2. Quelli provenienti dai regi collegi militari.

Il primo titolo di preferenza dovrà risultare da esperimento scritto ed orale. Il candidato dovrà dimostrare di sapere esprimere le proprie idee con sufficiente chiarezza per essere compreso nella lingua estera sulla quale sarà esaminato e rispondere sulle principali regole grammaticali.

Il titolo secondo dovrà essere provato colla presentazione degli estratti matricolari dei regi collegi militari e dei risultati degli ultimi esami subiti.

Art. 4.

I concorrenti già dichiarati ammissibili o anche entrati in Accademia, che saranno riconosciuti espulsi da qualche istituto militare o civile, ovvero colpevoli di reati comuni, non saranno accettati o saranno rimandati alle famiglie.

Art. 5.

Chi non è presente alla chiamata che dà principio al concorso perde la facoltà di concorrere.

Art. 6.

Il primo anno di corso all'Accademia è considerato come anno di prova per assicurarsi che i nuovi ammessi non soffrano infermità non manifeste, o non riconoscibili nella visita di ammissione, e per accertarsi della loro attitudine fisica alla professione dell'ufficiale di marina.

Verificandosi qualcuno di questi inconvenienti, l'allievo sarà rimandato alla famiglia.

§ 2. — **Domande per l'ammissione al concorso.**

Art. 7.

La domanda per l'ammissione al concorso, fatta su carta da bollo da L. 0.50 dal padre, dalla madre o dal tutore, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. Comune presso il quale il giovane verrebbe iscritto all'epoca della leva.

2. Istituto governativo o privato, dove il giovane ha compiuto gli studi.

Alla domanda dovranno essere uniti i documenti seguenti:

a) Copia dell'atto originale di nascita debitamente legalizzata.

b) Certificato dell'ufficiale dello stato civile constatante che il giovane è cittadino del regno.

c) Attestato di penalità rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato il giovane.

d) Certificato di moralità e di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni nei quali egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi e vidimato dal prefetto o sotto prefetto (modello 23 stabilito dai paragrafi 263-700 del Regolamento sul reclutamento del R. esercito)

Il visto del prefetto non è soggetto ad alcuna tassa speciale (paragrafo 419 lettera E, istruzione complementare al regolamento suddetto).

e) Atto di assenso del padre, in sua mancanza della madre o' in mancanza di entrambi, del tutore espressamente autorizzato dal consiglio di famiglia per contrarre l'arruolamento. Questi atti dovranno essere redatti dai sindaci secondo i modelli 69 e 70 citati dall'articolo 196 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento dell'esercito e muniti di marca da bollo da lire una.

f) Dichiarazione in carta da bollo da lire una del genitore, o tutore, di sottomettersi, senza riserva, alle disposizioni amministrative specificate nella presente notificazione e alle nuove che fosse giudicato opportuno introdurre in avvenire nel regime dell'Istituto, debitamente autenticata da regio notaro e conforme all'unito modello A.

Coloro che desiderano essere esaminati nelle lingue estere devono farne speciale domanda.

§ 3. — **Presentazione delle domande.**

Art. 8.

Le domande dovranno essere rimesse con piego raccomandato al comando della Regia Accademia navale di Livorno non più tardi del 15 settembre 1892.

Se trovate in regola, ne sarà accusata ricevuta; diversamente saranno dati gli occorrenti avvisi per le rettificazioni. Se dalle domande e dai documenti annessi risultasse che il concorrente non fosse nelle condizioni stabilite dalla presente notificazione, gli incartamenti verranno respinti ai mittenti.

Il ministro della marina si riserva in ogni caso la facoltà di escludere dal concorso quei giovani che non ritenesse meritevoli di aspirare al grado d'ufficiale

L'elenco nominativo delle domande trovate in regola sarà chiuso il 30 settembre presso il comando della R. Accademia navale, per essere rimesso al Ministero della marina.

I documenti rimarranno custoditi nella Regia Accademia.

§ 4. — **Visita medica.**

Art. 9.

Per accertare se hanno le volute condizioni fisiche, i concorrenti saranno sottoposti ad una visita medica che precederà gli esami e sarà passata da una Commissione composta con ufficiali della R. Accademia e così costituita:

Un ufficiale superiore di vascello — Presidente.

Un medico capo, superiore per anzianità o grado a quelli della R. Accademia navale, destinato dal Ministero — Membro.

I due medici destinati alla R. Accademia — Membri.

La visita medica avrà principio il 15 ottobre alle ore 9 ant. in Livorno presso la R. Accademia navale, in presenza della Commissione riunita, il cui verdetto sarà comunicato subito al ricorrente.

Per l'accertamento dell'attitudine fisica dei concorrenti alle esigenze del servizio militare e della vita di mare, gli ufficiali sanitari si atterranno rigorosamente ai criteri ed alle norme seguenti:

1. che, corrispondentemente all'età, sia il giovinetto bene sviluppato della persona, ben conformato e nello aspetto sano in modo che non solo debbano escludersi, per manifeste note, malattie organiche e costituzionali già nell'infanzia patite; ma ben anco apparenti alterazioni funzionali che, comunque passeggiere e curabili, possano dare ragione di dubbiezza sul perfetto e valido crescere e svolgersi del giovine organismo.

2. che non sia punto turbata l'armonia delle diverse parti del corpo, e sopratutto non esistano sproporzioni nell'altezza in guisa che, a completo sviluppo, essa possa essere inferiore alla normale.

3. che si consideri come cagione di inabilità ognuna delle imperfezioni fisiche ed infermità annoverate nel relativo elenco in vigore per la esclusione dal servizio militare nella R. marina, con l'avvertenza che, trattandosi di prescegliere fra volontari, il giudizio di constatazione debba informarsi al maggior scrupolo e rigore.

4. che sia affatto integra la percezione dei colori e *ad occhio nudo, correntemente e senza sforzo*, si leggano i caratteri tipografici (scala Snellen) di mm. 22,5 a non meno di metri 12 con la visione binoculare e a distanza non inferiore ai metri 6 con quella monoculare.

5. le lesioni non constatabili e diagnosticabili alla visita di ammissione, e quelle alterazioni che possano insorgere in processo di tempo tali da turbare permanentemente e progressivamente la assoluta integrità fisica necessaria a chi debba sottoporsi alle esigenze di un lungo servizio militare nella marina da guerra, saranno cagione di riforma dell'allievo a qualsiasi classe egli si trovi arrivato.

§ 5. — **Disposizioni per gli esami.**

Art. 10.

Gli esami ai concorrenti risultati fisicamente idonei cominceranno alla Regia Accademia navale nel giorno successivo a quello in cui sarà ultimata la visita medica.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente. Il comandante in secondo, direttore degli studi della Regia Accademia navale.

Membri. Due ufficiali superiori di vascello e tanti ufficiali e professori dell'istituto per poter comporre almeno due sotto commissioni in ciascuna delle quali entrino due tenenti di vascello e due professori civili.

Art. 12.

Nel primo giorno i concorrenti svolgeranno per iscritto il tema di lingua italiana e quello di aritmetica che saranno formulati dalla Commissione.

Gli esami in iscritto saranno privati e l'intera Commissione li vigilerà.

Nei giorni successivi avranno luogo gli esami orali, i quali saranno pubblici.

L'ordine di chiamata agli esami orali sarà stabilito mediante un sorteggio.

Gli esami facoltativi di lingue estere avranno luogo al termine di quelli sulle materie obbligatorie.

Le materie di esame sono quelle descritte nella seguente tabella *A*.

TABELLA A.

Materia d'esame per l'ammissione alla 1ª classe della Regia Accademia navale, loro coefficienti e durata di ogni esame.

MATERIE D'ESAME	Modo di esame	Durata massima di ogni esame	Coefficienti
Obbligatorie.			
Lingua italiana	Scritto	3 ore	6
	Orale	20 minuti	
Aritmetica ragionata	Scritto	2 ore	6
	Orale	20 minuti	
Storia	Orale	15 minuti	1
Geografia	Orale	15 minuti	1
Facoltative.			
Lingua francese	Scritto ed orale	15 minuti	0
Id. inglese			
Id. todesca			

Art. 13.

I punti ottenuti nell'esame scritto ed orale di lingua italiana si compensano fra di loro. Lo stesso ha luogo per gli esami di aritmetica.

Nell'assegnare il punto di merito al componimento italiano, si terrà anche conto della calligrafia.

Art. 14.

Gli esami orali per ciascuna materia saranno dati sopra due tesi del rispettivo programma, estratte a sorte dal concorrente.

La Commissione avrà però facoltà d'interrogare anche sopra le altre tesi del programma.

Art. 15.

Il candidato che non ottiene almeno dieci punti in ciascuna delle quattro materie obbligatorie non è ammesso a continuare gli esami ed è dichiarato non idoneo.

Art. 16.

Il sistema da seguirsi nella votazione sarà il seguente.

Gli esaminatori voteranno prima segretamente con pallottole bianche e nere sulla idoneità del candidato, quindi palesemente per mezzo di punti da 0 a 20 per la classificazione di merito.

I punti da 0 a 9 incluso serviranno per la classificazione dei non idonei, quelli dal 10 al 20 per gli idonei.

Art. 17.

Il punto di esami si otterrà per ciascun concorrente e per ogni votazione, sommando i punti dati dai singoli esaminatori e quindi dividendo tale somma per il numero di questi.

La media complessiva si farà colle materie obbligatorie e si otterrà moltiplicando il punto di ciascun esame per il coefficiente corrispondente, sommando poi i prodotti e dividendo questa somma per quella dei coefficienti.

Art. 18.

Fatta la media generale, i candidati che danno felicemente gli esami facoltativi avranno la precedenza soltanto su quelli che hanno la loro stessa media.

Art. 19.

Non sono concessi nè esami di riparazione, nè ripetizioni di esami.

Art. 20.

Ogni decisione relativa all'ammissione all'Accademia spetta al Ministro della marina.

§ 6. — **Disposizioni amministrative.**

Art. 21.

La pensione per gli allievi dell'Accademia navale è di lire ottocento annue da pagarsi per trimestri *anticipati*, decorrendi dal 1° ottobre-gennaio-aprile luglio.

Il trimestre dell'ammissione decorrerà dal 1° ottobre, ancorchè gli studi comincino in novembre.

Ogni allievo entrando in accademia sarà provveduto di una prima parte del corredo composta degli oggetti descritti nella *tabella B*, del valore di lire cinquecento.

Questa prima parte del corredo dovrà esser pagata all'atto dell'ammissione dell'alunno.

Se l'allievo rimarrà in Accademia anche dopo il primo anno scolastico, allora sarà provveduto del resto del corredo descritto nella *tabella C*. L'ammontare di questa seconda parte del corredo in lire trecento dovrà esser pagata al 1° luglio 1891.

Niun oggetto potrà esser fornito in natura. Ogni allievo è provveduto dalla R. Accademia dei prescritti libri di testo e degli oggetti di cancelleria.

Ad ogni allievo verranno accreditate annualmente lire duecentoquaranta in conto delle spese di rinnovazione, riparazione e conservazione del corredo. Le somme eccedenti tale assegno saranno a carico delle famiglie.

Art. 22.

Oltre le spese anzidette, le famiglie non avranno a sopportare che quelle non obbligatorie, ma autorizzate, che facessero i propri figli per divertimenti permessi, per francobolli e per cure eccezionali odontalgiche, non che quelle per il risarcimento di danni al materiale dell'istituto, per perdita di libri e oggetti scolastici e per eccezionale rimpiazzo di corredo.

Art. 23.

In conseguenza di quanto è detto negli articoli precedenti, all'atto dell'ammissione all'Accademia gli ammessi dovranno pagare alla cassa le somme seguenti:

Prima rata corredo	L. 500
Per tre mesi anticipati pensione	» 200
Totale	L. 700

I giovani per i quali non sarà fatto tale pagamento non saranno ricevuti.

Art. 24.

Le somme per pensioni ed accessori dovranno essere dirette al *Consiglio d'amministrazione della regia accademia navale* in numerario o biglietti con corso legale, ovvero con vaglia postali od altrimenti con titoli sovra un istituto di credito con sede a Livorno.

Le famiglie si dovranno rivolgere direttamente all'anzidetto Consiglio d'amministrazione per schiarimenti e notizie che loro occorressero riguardo a spese, pagamenti e corredo.

Art. 25.

Sarà espulso dall'Accademia quell'allievo i cui parenti lascieranno trascorrere 15 giorni dal 1° trimestre senza fare i dovuti versamenti alla cassa.

Quando un allievo lasci l'Accademia definitivamente, potrà essere delegato dalla famiglia a chiudere i propri conti, purchè essa ne informi direttamente il comandante della Accademia con lettera.

§ 7. — **Mezze pensioni e pensioni intere gratuite.**

Art. 26.

Sarà accordato il beneficio di mezza pensione gratuita, *entro i li-*

miti dei fondi a tale uopo stanziati in bilancio, coll'ordine di precedenza stabilito dai seguenti articoli.

Art. 27.

Per benemerenza di famiglia:

a) Ai figli degli ufficiali e sottufficiali della regia marina e del regio esercito e degli impiegati di carriera nelle amministrazioni dello Stato con diritto a pensione, purchè non abbiano cessato dal servizio per dimissione volontaria nè per causa che implichino biasimo per parte del Governo.

b) Ai figli dei decorati dell'ordine militare e civile di Savoia, della medaglia al valor militare od al valor di marina, o della medaglia dei mille.

c) Ai figli di coloro che abbiano preso parte a due, o più campagne di guerra nazionale.

d) Ai giovani appartenenti a famiglie, le quali, per segnalati servizi resi allo Stato, abbiano acquistato titolo di speciale benemerenza e risultino evidentemente meritevoli di particolare considerazione.

Art. 28.

Per merito personale:

a) Ai giovani che negli esami di ammissione alla regia Accademia risulteranno rispettivamente classificati nel primo decimo dei dichiarati idonei per concorso di esame, con la condizione però che abbiano riportato una media complessiva non inferiore ai 16|20.

b) Agli allievi classificati nel primo decimo agli esami annuali per ogni anno di corso con una media complessiva non inferiore ai 16|20.

Art. 29.

Il beneficio dell'intera pensione gratuita per benemerenza di famiglia non sarà accordato che ai giovani di cui al comma *a*) dell'articolo 27 e col medesimo ordine di precedenza, i padri dei quali siano morti in guerra od in servizio comandato.

Art. 30.

Potranno però cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze pensioni per titoli diversi, cioè l'una per benemerenza di famiglia e l'altra per merito personale dell'allievo.

Art. 31.

Il beneficio della pensione, o mezza pensione gratuita si riferisce unicamente alla pensione propriamente detta e non già alle spese per la provvista del corredo ed a quelle indicate all'art. 21, che saranno obbligatorie per tutti.

Art. 32.

Il beneficio della mezza, o dell'intiera pensione gratuita per benemerenza di famiglia s'intenderà concesso per tutta la durata della permanenza nella Regia Accademia navale. Esso verrà però sospeso durante l'anno scolastico che l'allievo ripetesse per insuccesso negli esami.

Il beneficio della mezza pensione gratuita per merito personale s'intende accordato per un solo anno.

Art. 33.

Le domande per ottenere una pensione, o mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia dovranno esser fatte in carta da bollo da una lira ed indirizzate al Ministero della marina (Direzione generale del servizio militare) al quale, secondo la qualità del postulante, dovranno pervenire nei modi seguenti:

a) se ufficiale od impiegato della Amministrazione militare, per via gerarchica;

b) se impiegato civile, per mezzo dell'Amministrazione cui appartiene od alla quale ha appartenuto, se giubilato;

c) se militare in riposo, o se tutore di orfano di militare, per mezzo della capitaneria di porto, o del comandante del distretto;

d) se tutore d'orfano d'impiegato civile, per mezzo dell'Amministrazione cui apparteneva il padre del concorrente.

Alle domande dovranno essere uniti i documenti comprovanti che il padre dell'aspirante ha, ovvero aveva (se defunto), i titoli per ottenere tale pensione.

Tali domande dovranno essere inoltrate nello stesso limite di tempo stabilito per le domande di ammissione.

Le autorità che le trasmetteranno dovranno accompagnarle con particolari informazioni sui titoli di benemerenza del padre.

§ 8. — **Disposizioni generali riguardanti gli allievi che saranno ammessi nella R. Accademia navale in base alla presente notificazione.**

Art. 34.

1. Il nome dei giovani ammessi alla Regia Accademia navale verrà pubblicato nel giornale militare della R. marina e nella *Gazzetta Ufficiale*, ed alle famiglie verrà indicata direttamente la data di presentazione dei nuovi allievi nella Regia Accademia.

In ogni caso s'intenderà decaduto dal diritto di essere ammesso chiunque per malattia od altro non avrà potuto costituirsi dopo trascorsi dieci giorni dalla data stabilita per l'ammissione. Cesserà di appartenere alla Regia Accademia chi se ne allontani senza permesso.

2. Si crede utile avvertire che, in seguito ad accordi presi tra il Ministero della Marina e quello della pubblica istruzione, sono rese esecutorie le seguenti disposizioni riguardanti il pareggiamento degli studi della R. Accademia navale con quelli degli Istituti superiori del Regno.

I.

L'allievo dell'Accademia che avrà superato favorevolmente l'esame del 1° anno di corso sarà ammissibile al 4° anno della sezione-fisico-matematica di un Istituto tecnico.

II.

Se avrà superato favorevolmente l'esame del 2° anno di corso sarà ammissibile al 1° anno di una facoltà di scienze fisico-matematiche pel diploma d'ingegnere.

III.

Se avrà superato favorevolmente l'esame del 4° anno di corso, sarà ammissibile al 2° anno di una facoltà di scienze fisiche-matematiche, coll'obbligo di seguire il corso di chimica, quando anche questo fosse compreso fra le materie d'insegnamento del 1° anno dell'università.

Se avrà superato favorevolmente l'esame del 5° anno di corso, sarà ammissibile al 1° anno di una scuola di applicazione per gli ingegneri.

3. La Regia Accademia è retta in conformità delle leggi e dei regolamenti della Regia marina e di uno speciale regolamento interno suo proprio.

Gli allievi possono contrarre arruolamento volontario, qualora abbiano compiuto il 17° anno di età e diano sufficienti garanzie di buona riuscita nel regio servizio militare marittimo.

Dopo di avere subito con successo gli esami finali dell'ultimo anno di corso e prima di essere promossi ufficiali, gli allievi dovranno contrarre la ferma di sei anni per l'arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi ed aver raggiunto un periodo di navigazione non inferiore a 12 mesi sopra Regie navi armate.

Roma, 31 gennaio 1893.

Il sotto segretario di Stato
G. PALUMBO.

Programma d'esame (di cui a tabella A) per l'ammissione alla 1ª classe alla R. Accademia navale

Lettere italiane.

Esame scritto.

Il candidato deve scrivere correttamente, senza errori di ortografia, grammatica o sintassi e fare un componimento italiano sopra un tema dato dalla Commissione.

Esame orale.

1. Teorica dei suoni. Vocali; consonanti; loro natura e loro mutazioni. Accento. — Vari modi di formazione delle parole. — Varie specie delle proposizioni. Parti del periodo. Punteggiatura.

2. Sostantivo e aggettivo. Loro formazione e loro flessione. Generi e numeri. Nomi alterati. Comparativo e superlativo. Concordanza

del soggetto col predicato. Varie forme dell'uno e dell'altro. Aggettivi sostantivati, formazione ed uso dei numerali.

3. Articolo e pronome. Varie loro specie. Loro flessione e loro uso.

4. Verbo. Sue specie, sua formazione e sua flessione. Significato, flessione ed uso dei verbi transitivi, intransitivi, attivi, passivi, riflessivi, impersonali.

5. Formazione, significato ed uso dei tempi del verbo. Coniugazione irregolare, verbi difettivi.

6. Modi del verbo e nomi verbali. Loro uso nelle proporzioni indipendenti e nelle dipendenti. Uso delle congiunzioni.

7. Preposizioni. Loro specie; loro uso. Preposizioni implicite. Formazione, specie ed uso degli avverbi. Figure grammaticali.

Aritmetica ragionata.

Esame scritto.

Il candidato dovrà eseguire correttamente un esercizio aritmetico che sia compreso nei limiti del presente programma.

Esercizio orale.

1. Numerazione. — Numerazione parlata e numerazione scritta. — Addizione e sottrazione dei numeri interi. — Teoremi sui quali queste operazioni sono basate e modo di eseguirle.

Definizione e formazione del complemento aritmetico.

2. Moltiplicazione dei numeri interi. — Teoremi sui quali è basata questa operazione e modo di eseguirla nei vari casi che si presentano. — Teoremi relativi alla moltiplicazione di due o più fattori.

Potenza di un numero. — Prodotto di più potenze.

3. Divisione di numeri interi. Modo di eseguire questa operazione nei vari casi che si presentano. Teoremi relativi alla divisione. — Divisione di potenze.

4. Divisibilità. — Teoremi generali. — Caratteri di divisibilità per 2, 5, 4, 25, 8, 125, 9, 3, 11. — Prova per 9 e per 11 delle prime quattro operazioni.

Massimo comun divisore. — Teoremi sui quali è basata la ricerca del massimo comun divisore di due o più numeri. — Proprietà del minimo comun divisore.

5. Numeri primi e numeri primi fra loro. — Teoremi generali. — Criterio per conoscere se un numero è primo. — Formazione di una tavola di numeri primi.

Minimo comune multiplo. — Teoremi sui quali è basata la ricerca del minimo comune multiplo di due e di più numeri — Proprietà del minimo comune multiplo.

Scomposizione di un numero nei suoi fattori primi. — Condizione necessaria e sufficiente perchè due numeri siano divisibili l'uno per l'altro.

Ricerca di tutti i divisori di un numero.

Formazione del massimo comun divisore e del minimo comune multiplo di due o di più numeri.

6. Frazioni ordinarie. — Teoremi generali. — Trasformazioni delle frazioni. — Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione ed elevazione a potenza di frazioni.

Ricerca del quoziente di due numeri con una approssimazione data.

7. Numeri decimali. — Generalità. — Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione ed elevazione a potenza di numeri decimali.

Conversione delle frazioni ordinarie in numeri decimali e viceversa.

8. Radice quadrata. — Quadrato di una somma e conseguenze. Definizione della radice quadrata di un numero. — Teoremi relativi all'estrazione della radice quadrata di un numero intero e di una frazione a meno di una unità. — Modo di eseguire l'operazione.

Estrazione della radice quadrata con una data approssimazione.

9. Rapporti e proporzioni. — Rapporto di due grandezze e rapporto di due numeri. Teoria delle proporzioni.

10. Sistema metrico e numeri complessi. — Sistema metrico.

Numeri complessi. Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria e viceversa. — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei numeri complessi.

11. Grandezze proporzionali. — Definizioni e teoremi relativi alle grandezze direttamente o inversamente proporzionali.

Regola del tre semplice e composta; metodo di riduzione all'unità. — Regola d'interesse semplice e regola di sconto.

Divisione di un numero in parti proporzionali a numeri dati.

Regola di società e di allegazione

Storia.

Orientale e Greca.

1. Tradizioni bibliche sull'età antidiluviana e sui Noachidi. — Gli ebrei in Palestina e i patriarchi. Gli ebrei in Egitto. — Mosè. — Ritorno in Palestina. — I giudici. — I re. — La monarchia divisa. — Schiavitù e rimpatrio. — Gli egizi. — Le prime dinastie. — Ramseto II. Decadenza dell'Egitto. L'Egitto sotto i persiani. I fenici: età prima, della preponderanza di Sidone; età seconda, della preponderanza di Tiro. — Loro navigazione e loro colonie. Fondazione di Cartagine.

2. *Gli assiri*: il primo impero assiro da Nino e Semiramide a Sardanapalo. Il secondo impero assiro e sua caduta. Distruzione di Ninive.

I babilonesi: primo impero babilonese; Nabonassar; èra caldea. Secondo impero babilonese. Nabucodonosor. Decadenza e fine dell'impero babilonese. L'impero dei Medi. I Persiani; Ciro il grande rovescia l'impero medo e fonda quello persiano; sue conquiste. Cambise e conquista dell'Egitto. Dario rompe guerra ai greci.

3. Divisioni della Grecia antica. Età eroica. Invasione dorica. Colonie dei greci in Oriente e in Occidente. — Sparta: leggi e istituzioni di Licurgo; guerre messeniche. — Atene sotto i re e gli arconti: Dracone, Solone; Pisistrato e i suoi figli. Cacciata d'Ippia. Riforme di Clistene e l'ostracismo.

4. Cagione della guerra dei persiani contro i greci. Le due prime spedizioni dei persiani in Grecia. Milziade a Maratona. Spedizione di Serse: Leonida alle Termopili, Temistocle a Salamina. Battaglie di Platea e di Micale. Guerra offensiva dei greci contro i persiani. Cimone. Pace coi persiani.

5. L'egemonia di Atene. Pericle. Guerra del Peloponneso. Caduta di Atene. I trenta tiranni. Trasibulo. Spedizione di Ciro il minore e ritirata dei diecimila. Nuova guerra fra Sparta e la Persia; Agesilao in Asia; lega contro Sparta; pace di Antalcida, Tebe oppressa da Sparta; Pelopida ed Epaminonda; battaglia di Leutra e di Mantinea. Decadenza generale della Grecia.

6. La Macedonia sotto Filippo II: Disegni di Filippo II sulla Grecia; Guerre sacre, Demostene; battaglia di Cheronea; sottomissione della Grecia. Alessandro il grande. Eccidio di Tebe. Guerre contro i persiani. Spedizione nell'India — suo ritorno. Navigazione di Nearco. Grandi disegni di Alessandro. Sua morte. Smembramento dell'impero di Alessandro.

Romana.

7. Prospetto geografico e divisione dell'Italia antica. — Cenni sui primitivi popoli dell'Italia. — Tradizioni sui primi Latini e sulla fondazione di Roma. Romolo e prima costituzione di Roma. Numa Pompilio e istituzioni religiose di Roma. Tullio Ostilio e distruzione di Alba. — Anco Marzio. — Origine della plebe. — Tarquinio Prisco. Servio Tullio e sua costituzione. — Tarquinio il superbo. — Cacciata dei Tarquinii.

8. Fondazione della repubblica di Roma. Cospirazione contro il nuovo governo. Guerra di Porsenna. Leggende. Insurrezione del Lazio. La dittatura. Battaglia del lago Regillo. — Lotte fra patrizi e plebei: secessione della plebe sul monte Sacro; istituzioni dei tribuni della plebe. Il decimvirato e le leggi delle XII tavole. Appio Claudio e Virginia. — La legge Canuleia; i tribuni militari consolari; i censori. — Guerre contemporanee alle dette lotte interne: coi Vosgi; coi Vejenti; cogli Equi; coi Galli Senoni. — Le leggi Licinie.

9. Guerre coi Latini e coi Sanniti. e conquista dell'Italia centrale. Guerra con Pirro e conquista dell'Italia meridionale. — Cagioni della guerra fra Cartagine e Roma e prima guerra punica. — Seconda guerra punica. — Guerre Macedoniche e guerra Siriaca. — Ultima guerra in Macedonia ed in Grecia. — Terza ed ultima guerra punica. I

Romani in Ispagna. — Viriato e i Lusitani. — Distruzione di Numanzia.

10. I Gracchi — Guerra numidica. — Guerra coi Cimbri e coi Teutoni. — La questione degli italiani e guerra sociale. — Guerra civile fra Mario e Silla e prima guerra contro Mitridate. Dittatura di Silla.

11. Guerra contro Sertorio. — Guerra contro Spartaco. — Guerra contro i pirati. Ultima guerra contro Mitridate. — Congiura di Catilina. — Primo triumvirato. — Guerre di Cesare nelle Gallie. — Guerra civile fra Cesare e Pompeo e poi fra Cesare e i Pompeiani. Dittatura di Cesare e sua morte.

12. Rivalità di Ottavio e Antonio, e guerra civile di Modena. — Secondo triumvirato e battaglia di Filippi contro gli uccisori di Cesare. Divisione delle provincie fra i triumviri e Sesto Pompeo. — Guerra fra Ottavio e Antonio: battaglia di Anzio; fine della Repubblica.

13. Condizioni dell'Impero, sua estensione, e suoi limiti sotto Ottaviano Augusto. — Orrenda tirannide: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone. — Primordi della società cristiana. Prime persecuzioni. — Anarchia militare: Galba, Ottone, Vitellio; vittoria di Vespasiano.

14. I tre Flavii; Vespasiano; Tito Domiziano. Età aurea dell'Impero: Nerva; Trajano: suo governo, sua guerra contro i Daci, e sua spedizione in Oriente. — Elio Adriano. Antonino Pio. Marco Aurelio e Lucio Vero. — Decadimento dell'Impero: dominio dei Pretoriani e seconda anarchia militare. I barbari invasori e gli imperatori difensori.

15. Mutazione nella costituzione per opera di Diocleziano: divisione dello Impero. — Ultima persecuzione dei Cristiani. Costantino, sue riforme e suoi editti in favore dei Cristiani. Riscossa del paganesimo sotto Giuliano, e vittoria finale del Cristianesimo sotto Teodosio. Ultima divisione dell'Impero in Orientale e Occidentale. — Nuove invasioni di barbari nell'Impero Occidentale. — Caduta dell'Impero Occidentale.

Geografia.

1. Principii di geografia cosmografica: La Terra; prove della sua rotondità. Assi e poli; Orizzonte e sua specie. — Punti cardinali e intermedi; rosa dei venti. — Equatore, Paralleli, Meridiani; Latitudine e Longitudine (Definizioni).

2. Principii di geografia fisica: Divisioni generali della superficie terrestre. Continenti ed isole; configurazione orizzontale e verticale. (Definizioni relative). — Oceani e loro situazione. — Mari, golfi, rade, baie, porti, canali e stretti. (Definizioni relative). — Acque continentali, correnti e non correnti. (Definizioni relative).

3. Popolazione della Terra; Divisioni naturali: Razze. — Lingue e Nazioni. — Religioni. — Divisioni politiche: Stati e forme di governo. — Colonie.

4. Europa: Confini. — Configurazione orizzontale, cioè: mari golfi, canali, stretti, capi, penisole ed isole dell'Europa. — Configurazione verticale: Spartiacque europeo; versanti generali e fiumi principali di ciascun versante. — Regioni naturali in cui si divide l'Europa. — Stati d'Europa e loro capitali.

5. Italia: Confini naturali della regione italica. — Mari e golfi che la contornano. — Isole. — Le Alpi che cingono l'Italia e loro divisioni in otto sezioni. — Gli Appennini e loro divisioni in sei sezioni. — Fiumi principali d'Italia e città più importanti che bagnano.

6. Asia fisica: Confini. — Configurazione orizzontale (come al n. 4). — Configurazione verticale: Altipiano centrale e versanti generali (settentrionale, orientale, meridionale e occidentale): catene che li determinano e grandi fiumi che li percorrono. — Bacino interno del Caspio e dell'Aral; suoi fiumi.

7. Asia politica: Stati asiatici indipendenti e loro capitali. — Possedimenti europei: russi; inglesi; francesi; portoghesi; turchi.

8. Africa fisica: Confini. — Configurazione orizzontale (come al n. 4). Configurazione verticale: Altipiani e catene di montagne. — Fiumi principali che si versano: nel Mediterraneo, nell'Oceano Atlantico, nell'Oceano Indiano.

9. Africa politica: Stati indipendenti e possedimenti europei: *a*) lungo il Mediterraneo; *b*) lungo l'Atlantico; *c*) lungo l'Oceano Indiano e il mar Rosso. — Stati interni. — Divisione politica dell'isole africane.

10. America fisica: Confini e divisione in America settentrionale e meridionale. — Configurazione orizzontale di ciascuna (come al n. 4). — Configurazione verticale (simmetrica) delle due Americhe: grandi catene montane nell'una e nell'altra, versanti che ne derivano e grandi fiumi che li percorrono. — Grandi pianure.

11. America politica: Le 19 repubbliche dell'America e loro capitali. — Possedimenti europei: inglesi, spagnoli, francesi, olandesi, danesi.

12. Oceania: sue divisioni: Isole della Malesia. — Australia e isole della Melanesia. — Principali gruppi d'isole della Polinesia e della Micronesia. — Stati indipendenti dell'Oceania. Possedimenti europei: inglesi, olandesi, spagnoli, portoghesi, francesi, germanici.

Lingue estere.

Esami facoltativi.

Scrivere sulla lavagna sotto dettato.
Lettura e versione in italiano.
Esporre le principali regole grammaticali.

MODELLO A, *di cui all'art. 7*

Modello dell'atto di sottomissione citato dall'art. 7 comma f) della notificazione

Mediante la presente scrittura da valere come atto pubblico io sottoscritto . . . .
domiciliato . . . . . via . . . .
N. . . . mi obbligo personalmente, a tenore del regolamenti della Regia Accademia navale, a pagare pel giovane . . . . all'atto della sua ammissione nell'Accademia stessa, la prima rata in lire 500 (dico cinquecento) dell'importo degli oggetti di primo corredo che saranno a lui provveduti e la seconda rata in lire 300 (dico trecento) il 1° luglio 1894, se il giovane resterà in Accademia.

Mi obbligo ugualmente a pagare la pensione di lire 800 (dico ottocento) per trimestre anticipato, per tutto il tempo che rimarrà nell'Accademia navale, nonchè l'importo del sestante in lire 250 e tutte le altre spese che volta per volta mi saranno indicate dall'Amministrazione di quell'Istituto.

N.B. Quest'atto sarà disteso in carta bollata e la firma sarà debitamente autenticata dal regio notaio, col visto del presidente del Tribunale penale del circondario e debitamente registrato.

TABELLA B, *di cui all'art. 21.*

Tabella del corredo da provvedersi all'ammissione degli allievi e suo costo approssimativo

N.	1	Cappotto di casa	L.	30.00
»	1	Soprabito di uscita	»	50.00
Paia	1	Calzoni di uscita	»	24.00
N.	1	Giacchetta	»	40.00
»	1	Panciotto	»	9.00
Paia	2	Calzoni per casa	»	30.00
N.	2	Cravatte di seta	»	2.40
»	10	Camicie di casa	»	40.00
»	4	Dette di uscita	»	22.00
»	24	Fazzoletti di tela	»	10.50
»	6	Mutande di tela di cotone	»	18.00
»	3	Lenzuoli di tela di lino	»	28.20
»	4	Fodere per guanciali	»	7.00
»	8	Tovaglioli	»	6.86
»	10	Asciugamani di Fiandra	»	13.00
»	2	Asciugatoi da bagno	»	9.30
»	1	Coperta di lana	»	13.14
»	1	Detta di cotone	»	8.00
»	1	Pugnalino con cinturino di pelle nera	»	29.00

Paia	2 Stivalini	»	18.00
»	3 Scarpe	»	18.00
»	12 Calzine di cotone	»	10.80
»	2 Guanti di pelle di daino	»	4.80
N.	1 Berretto di uscita con trofeo	»	11.40
»	1 Berretto alla marinara	»	5.35
»	2 Maglie di lana bleu con maniche di ricambio	»	36.00
»	1 Cintura di nastro	»	2.25
Paia	1 Uose di olona	»	3.00
	Totale . .	L.	500.00

TABELLA C, *di cui all'art. 21*

Tabella della seconda parte del corredo da provvedersi se l'allievo rimane in Accademia dopo il primo anno scolastico, e suo costo approssimativo.

N.	1 Calzone di panno per casa	L.	15,00
»	5 Detti di olona	»	32,50
»	4 Camicie di tela di cotone	»	16,00
»	2 Dette di mussola per uscita	»	11,00
»	3 Dette di cotonina	»	22,50
»	3 Detta di flanella	»	18,00
»	1 Detta di lana da inverno	»	12,00
»	2 Mutande di tela di cotone.	»	6,00
»	1 Mutandina da bagno	»	1.20
»	3 Lenzuoli di tela di lino	»	28,20
»	4 Tovaglioli di tela	»	3,40
»	1 Coperta di lana	»	12,95
»	2 Brande di olona.	»	14 50
»	1 Straflaggio per brande	»	2,50
»	1 Cassa di legno con due serrature	»	19,00
Paia	6 Calzine di cotone	»	5,40
»	1 Guanti di pelle bianca	»	2,40
»	3 Guanti di filo bianco.	»	5,70
N.	1 Sacco di tela di olona	»	3,25
»	1 Berretto alla marinara	»	5,35
»	1 Astuccio di cuoio con oggetti di toletta . . .	»	16,35
»	1 Posata completa.	»	10,00
»	1 Borsellino per moneta	»	2,00
»	1 Portabiglietti	»	2,50
»	1 Tascapane	»	3,50
»	1 Boraccia	»	2,25
»	1 Coltello con cordone.	»	1,20
»	1 Valigia	»	6,80
»	1 Astuccio di compassi.	»	18,55
1	Totale. .	L.	300,00

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso ai posti di capo tecnico di artiglieria e genio di 3ª classe.

1. Il Ministero della guerra rende noto che sarà aperto nel prossimo marzo un concorso ad esami per la nomina di n. 15 capi tecnici d'artiglieria e genio, collo stipendio annuo di L. 2000, per coprire le seguenti specialità:

N. 5 posti di capo tecnico da fabbriche d'armi;
» 2 id. id. fabbro fucinatore;
» 2 id. id. fabbro legnaiuolo;
» 2 id. id. fonditore;
» 2 id. id. meccanico;
» 2 id. id. pirotecnico.

2. Potranno prender parte al concorso:

a) I capi armaiuoli militari, i sottufficiali capi operai dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna; i sottufficiali dei reggimenti del genio ascritti ai reparti di specialisti o ferrovieri, e gli individui di truppa delle compagnie operai d'artiglieria, i quali non abbiano oltrepassato l'età di anni 40, e siano dai rispettivi capi di servizio giudicati meritevoli d'avanzamento;

b) I capi operai ed operai borghesi degli stabilimenti e direzioni d'artiglieria, delle officine del genio e degli stabilimenti militari marittimi, che soddisfano alle seguenti condizioni:

a) essere regnicoli;

b) aver soddisfatto agli obblighi di leva, vale a dire essere ascritti alla 2ª o 3ª categoria, od essere in congedo illimitato se ascritti alla 1ª;

c) avere buona condotta;

d) aver compiuta l'età di anni 21 e non aver oltrepassato quella di anni 40 al 1° gennaio 1893;

e) avere l'idoneità fisica al servizio militare nella qualità di capo tecnico.

3. Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire al Ministero, non più tardi del 25 febbraio, per mezzo del rispettivo capo di servizio, le domande di ammissione redatte su carta da bollo da lire una, indicanti il casato, nome e figliazione dei concorrenti, e la specialità per la quale concorrono.

4. Le domande dei militari dovranno essere corredate della copia del foglio matricolare e caratteristico (e pei sottufficiali anche della copia del foglio caratteristico Mod. *F*). Quelle dei capi operai ed operai borghesi saranno accompagnate dall'estratto conforme al ruolo matricolare, nonchè dalla dichiara di un ufficiale medico comprovante la idoneità fisica di cui al capoverso *e*) del n. 2. Da tale estratto dovranno risultare con esattezza le indicazioni di cui agli alinea *a*), *b*), *d*), del n. 2. Esso dovrà portare la firma del capo servizio.

Tutte indistintamente le domande dovranno essere munite del parere del capo di servizio, circa la idoneità del concorrente all'impiego di cui si tratta, sia per condotta e qualità personali, sia per istruzione.

5. Esaminati i documenti prodotti dai singoli concorrenti, il Ministero farà conoscere ai medesimi, per mezzo del rispettivo capo di servizio, l'esito delle loro domande, nonchè il giorno e la località ove i concorrenti ammessi dovranno presentarsi agli esami.

6. Gli esami saranno scritti, orali e pratici, in base all'indice che fa seguito alla presente circolare.

Gli esami di composizione italiana e di disegno lineare precederanno gli orali e verranno dati nel mese di marzo presso le direzioni territoriali d'artiglieria di Torino, Genova, Piacenza, Verona, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Messina; per conseguenza i capi servizio nel trasmettere le domande dei concorrenti indicheranno la direzione presso la quale i medesimi dovranno sostenere detti esami, avvertendo che tale direzione sia, fra le sopraindicate, la più vicina alla località ove, per ragione di servizio, si trova il concorrente.

Agli esami orali che verranno dati presso una direzione di artiglieria da designarsi da questo Ministero, saranno ammessi coloro soltanto che avranno riportato la voluta idoneità negli esami scritti.

7. Sono dispensati da ogni esame, ed ammessi senz'altro al concorso, gli operai che comprovano di trovarsi nelle condizioni previste dal § 62 del regolamento per le scuole tecniche (Allegato *A* al regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria).

I capi di servizio si atterranno perciò, nell'inoltrare le liste di proposta dei dipendenti operai concorrenti, a quanto è indicato dal § 61 del sopraccennato Allegato *A*.

8. Il risultato del concorso verrà a suo tempo notificato ai concorrenti per mezzo del loro capo di servizio.

9. I primi classificati idonei in ciascuna specialità, nella proporzione rispettivamente stabilita dal n. 1 della presente circolare, avranno diritto di coprire le vacanze esistenti nei capi tecnici della specialità rispettiva, e quelle che avessero in seguito a verificarsi. Gli altri, comunque dichiarati idonei, non avranno diritto a conseguire la nomina all'impiego pel quale concorsero, nè far valere alcun titolo pei concorsi ulteriori.

INDICE *degli esami per la nomina a capo tecnico.*

MATERIE D'ESAME	Se scritti orali o pratici	Durata dell'esame (ore)	Coefficiente di importanza	Numero del programma
Composizione italiana	scritto	4	10	1
Aritmetica.	orale	½	15	2
Geometria.	orale	½	15	3
Disegno lineare.	scritto	6	15	4
Elementi di fisica e meccanica . .	orale	½	30	5
Nozioni speciali.	orale	½	60	7
Capilavori.	pratico	(1)	55	8
	Totale . . .		200	

(1) Da stabilirsi dal Presidente della commissione.

Gli aspiranti alla specialità meccanico non saranno esaminati sulle materie dei programmi nn. 2, 3, 4 e 5 e saranno invece esaminati sulla *fisica e meccanica* (programma n. 6). Questo esame sarà orale e della durata di tre quarti d'ora (coefficiente d'importanza 75).

N. B. I programmi delle suddette materie trovansi vendibili presso l'editore del *Giornale militare* in Roma.

Roma, 25 gennaio 1893.

Il Ministro
PELLOUX.

2

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 9 febbraio 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Belluno	coperto	—	3 2	— 2 1
Domodossola . .	1¦2 coperto	—	8 5	— 1 0
Milano.	nebbioso	—	7 4	— 0 8
Verona	sereno	—	6 5	0 6
Venezia	coperto	calmo	4 4	0 4
Torino	1¦4 coperto	—	4 4	— 1 0
Alessandria . . .	1¦4 coperto	—	2 0	0 2
Parma	nebbioso	—	4 4	— 2 4
Modena	coperto	—	5 1	— 1 8
Genova	1¦4 coperto	mosso	10 9	5 5
Forlì	piovoso	—	4 0	— 2 2
Pesaro	piovoso	calmo	4 9	2 2
Porto Maurizio . .	sereno	mosso	13 6	5 3
Firenze	piovoso	—	6 2	2 4
Urbino	piovoso	—	6 1	0 0
Ancona	piovoso	calmo	7 6	0 8
Livorno	coperto	legg. mosso	8 5	4 0
Perugia	nebbioso	—	6 3	0 7
Camerino . . .	coperto	—	5 9	0 4
Chieti	coperto	—	9 0	1 8
Aquila	coperto	—	6 7	0 9
Roma	piovoso	—	11 5	6 2
Agnone	piovoso	—	10 0	0 0
Foggia	—	—	—	—
Bari	coperto	calmo	10 1	3 3
Napoli	coperto	molto agitato	9 8	6 0
Potenza	coperto	—	4 4	— 0 6
Lecce	1¦2 coperto	—	11 3	2 0
Cosenza	1¦4 coperto	—	10 2	— 1 0
Cagliari	piovoso	legg. mosso	13 5	3 7
Reggio Calabria .	1¦2 coperto	legg. mosso	11 8	8 5
Palermo	coperto	mosso	14 2	2 6
Catania	sereno	calmo	12 3	3 4
Caltanissetta . . .	sereno	—	5 2	1 0
Siracusa	1¦4 coperto	calmo	12 1	3 9

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 9 febbraio 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 755,5
Umidità relativa a mezzodì 81
Vento a mezzodì . . . . . . Nord moderato.
Cielo . . . . piovoso.
Termometro centigrado { Massimo 13°,9. Minimo 6°,2.
Pioggia in 24 ore: mm. 4.9.

Li 9 febbraio 1893.

In Europa pressione piuttosto irregolare, elevata intorno al Golfo di Guascogna, alquanto bassa dalla Scandinavia centrale alla Russia, Biarritz 770; Mosca 744; Norvegia centrale 742.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso dovunque, fino a 14 mm. al Centro, 4 mm. all'estremo Sud; pioggie al Centro, temperatura aumentata; brinate al Nord.

Stamane: cielo coperto o piovoso al Centro, nuvoloso altrove; venti intorno al ponente qua e là freschi; barometro a 754 mm. a Livorno i a 760 a Torino, Napoli, Bari, a 763 a Cagliari, Catanzaro; a 766 a Malta.

Mare mosso o agitato lungo la costa tirrenica.

Probabilità: venti freschi del 4° quadrante al Nord, del 3° al Sud; cielo nuvoloso con pioggie specialmente al Centro; qualche nevicata al Nord; mare mosso o agitato.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 9 febbraio 1893.
Presidenza del presidente Zanardelli.

La seduta comincia alle 2.5.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, risponde ad un'interrogazione degli onorevoli Stelluti Scala ed Elia « sulle condizioni stabilite per la riduzione dei prezzi nei trasporti ferroviari dei lavoratori dell'agro romano ».

Riconosce che vi sono inconvenienti in questa materia, essendosi verificato che esistono anche degli incettatori che si giovano delle facilitazioni fatte agli operai.

Si propone di ottenere dalle Società che i gruppi di operai siano ridotti da 10 a 5 individui.

STELLUTI-SCALA ringrazia e riconosce le buone intenzioni del ministro.

Ritiene però che provvedimento efficace non si otterrà se non si stabiliranno tariffe, non ridotte per gruppi di lavoratori, ma individuali, con le debite garanzie.

Il metodo dei gruppi dà luogo a molti inconvenienti; non solo, ma diventa addirittura irrisorio quando si tratta del ritorno dei lavoratori ai loro paesi; lo che produce un danno anche all'erario, ricorrendosi facilmente al ripiego del rimpatrio gratuito per mezzo della pubblica sicurezza.

Le riduzioni ferroviarie sono ormai così estese alle altre classi che pochi sono davvero quelli che non ne godano; ma è cosa dolorosa il riconoscere che tra quelli che non ne godono sono appunto i poveri lavoratori.

Forse migliore e più onesto partito sarebbe quello di mutare ra-

dicalmente il sistema, di togliere tutti questi privilegi e disuguaglianze; di ribassare utilmente, con sicuro profitto dello Stato, e del commercio, la tariffa generale anche del 50 per cento, come lo stesso ministro Genala propose anni addietro.

Approvazione di cinque disegni di legge per eccedenze d'impegni.

PRESIDENTE ne dà lettura.

Nessuno chiedendo di parlare, dispone che si votino a scrutinio segreto, insieme con il disegno di legge sulle miniere, approvato ieri.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama:

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Aggio — Agnetti — Amore — Antonelli — Arbib.

Badaloni — Baccelli — Barzilai — Basetti — Basini — Bertolini — Bertollo — Bettolo — Bonacci — Bonasi — Bonin — Borgatta — Borsarelli — Bovio — Bracci — Brunialti — Brunicardi — Bufardeci.

Caetani Onorato — Cafiero — Cambray-Digny — Campus-Serra — Cao-Pinna — Capilongo — Capruzzi — Carcano — Carenzi — Carmine — Casale — Cavagnari — Cavalleri — Centurini — Ceriana-Mayneri — Chiapusso — Chiaradia — Chinaglia — Chironi — Cimbali — Cirmeni — Cocco-Ortu — Cocito — Colajanni Napoleone — Colarusso — Colombo — Comin — Compans — Contarini — Coppino — Costa — Costantini — Cucia.

D'Alife — Dal Verme — Damiani — Daneo — Danieli — Dari — D'Ayala-Valva — De Bernardis — De Giorgio — Del Giudice — Del Balzo — Delvecchio — De Martino — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Salvi — Di Blasio Scipione — Diligenti — Di Sant'Onofrio.

Engel — Ercole.

Fagiuoli — Fasce — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Fili-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Franceschini — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Galletti — Galli Roberto — Gallo Niccolò — Gamba — Garibaldi — Genala — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Grandi — Grimaldi — Guelpa — Guicciardini — Guj.

Lacava — Lampiasi — Lanzara — La Vaccara — Leali — Levi Ulderico — Lochis — Luciani — Lucifero — Luporini — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi

Maffei — Manganaro — Marazio Annibale — Martini Giovanni — Martorelli — Marzotto — Masi — Materi — Mazziotti — Mecacci — Mel — Merlani — Merzario — Mestica — Miceli — Miraglia — Montagna — Monticelli — Mordini — Morelli-Gualtierotti — Murmura.

Nasi — Niccolini — Nicolosi — Nicotera — Nigra — Nocito.

Odescalchi — Omodei — Ostini — Ottavi.

Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Palberti — Palizzolo — Pandolfi — Panizza — Pansini — Papa — Pasquali — Pastore — Pavoncelli — Pellerano — Pelloux — Piccolo-Cupani — Pinchia — Piovene — Pisani — Polti Giuseppe — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese — Pullino.

Quarena — Quartieri — Quintieri.

Randaccio — Rava — Reale — Ricci — Rinaldi — Rizzo — Roncalli — Ronchetti — Rosano — Rossi-Milano — Rubini — Ruggieri Giuseppe.

Salandra — Salemi-Oddo — Sanguinetti — Sani Giacomo — Saporito — Scaglione — Scalini — Schiratti — Seismit-Doda — Senise — Simonelli-Ranieri — Socci — Solimbergo — Sonnino-Sidney — Squitti — Stelluti-Scala — Suardo Alessio.

Tasca-Lanza — Testasecca — Tondi — Torraca — Tortarolo — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Vacchelli — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendemini — Vienna — Vischi.

Wollemborg.

Zabeo — Zeppa — Zizzi.

Tabacchi.

Vaccaj — Villa — Visocchi.

Sono in congedo:

Badini — Bastogi Michelangelo — Berio — Bonardi — Boselli — Buttini.

Calpini — Calvi — Cambiasi — Canzi — Chiesa — Cianciolo — Civelli — Comandini — Cremonesi.

De Riseis Luigi.

Facheris.

Gallotti — Gorio — Graziadio.

Manfredi — Miniscalchi — Mussi.

Pellegrini — Perrone — Peyrot — Pierotti.

Rizzetti — Romanin-Jacur — Rossi Luigi

Sacchetti — Sineo — Sperti.

Zucconi

Sono in missione:

Andolfato.

Di San Giuliano.

Faldella.

Parpaglia.

Sono ammalati:

Balenzano — Barazzuoli — Brunetti.

Cavallini.

Fani.

Galeazzi.

Lugli — Luzzatto Riccardo.

Pignatelli.

Toaldi.

Vitale.

Disegno di legge relativo agli assegni vitalizi a veterani.

GRIMALDI, ministro del tesoro, chiede che la discussione ne sia differita, fino a che si possa positivamente conoscere l'onore che esso porterebbe all'erario.

DEL VECCHIO, relatore, non ha difficoltà a consentire.

Solo ritiene dovere osservare che le condizioni e gli oneri di questo disegno di legge dovrebbero essere conosciuti da parecchio tempo.

GRIMALDI, ministro del tesoro, si riserva di fare gli studi necessari, e con la maggiore sollecitudine.

CARMINE propone che la discussione di questo disegno di legge si differisca fino a che sia approvata la legge sulle pensioni civili e militari.

LUCIANI non vorrebbe vedere il presente disegno di legge amalgamato con quello delle pensioni.

Si tratta di cosa ben diversa, e sulla quale si deve avere occhi e cuore largo.

Si faccia precedere la discussione di questo.

BORSARELLI si associa a questa proposta. È tempo oramai che si provveda per questi veterani.

GRIMALDI, ministro del tesoro, osserva che fra pochi giorni si avrà in discussione la legge sulle pensioni.

Se chiede tempo per studiare, è appunto per provvedere efficacemente. (Approvazioni).

MEL afferma che l'Italia ha il dovere di provvedere sollecitamente per questi veterani, avendo ormai provveduto per tutti gli impiegati dei Governi caduti.

CARMINE ha proposto che si desse la precedenza alla legge sulle pensioni, perchè essa si collega troppo ai provvedimenti finanziari.

DELVECCHIO, relatore, non crede che la legge presente debba portare tali aggravi da turbare l'economia dei provvedimenti finanziari.

Consente però nella domanda del ministro.

PINCHIA dubita che la classificazione delle domande non sia stata fatta con criteri ben chiari e determinati, per la distribuzione dei sussidi ai veterani.

CHINAGLIA, membro della Commissione per la distribuzione di questi sussidi, protesta contro ogni dubbio che si levi contro il suo

operato; poichè la Commissione stessa, nei limiti delle sue facoltà, fa l'assegnazione con la più grande e rigida imparzialità.

PRESIDENTE mette a partito la proposta Carmine.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge per l'istituzione dei collegi dei probi-viri.

D'AYALA-VALVA, segretario, dà lettura del disegno di legge

PUGLIESE avrebbe desiderato che il Ministero liberale e democratico, che ha ripresentato il disegno di legge, avesse tenuto con'o delle idee espresse dalla parte democratico quando si discusse quello che fu presentato lo scorso anno dal ministro Chimirri.

Ultima arrivata in questo arringo, l'Italia, che sta elaborando la istituzione dei *probi-viri* fino dal 1883, avrebbe dovuto, secondo l'oratore, tener conto del'e esperienze dell'ist tuzione fatta negli altri paesi e delle condizioni particolari nostre.

Lasciando da parte alcune imperfezioni minori che, a suo avviso, rendono il disegno di legge impari allo scopo cui esso mira, concentra la sua opposizione sulla eccessiva ingerenza accordata al Governo, con la nomina del presidente del Collegio, e sulla esclusione dalla istituzione dei *probi-viri* dei lavoratori agricoli per i quali fino dal 1883 si era assunto solenne impegno di provvedere.

Per questa esclusione, segue l'oratore, il disegno di legge non concorre già alla pacificazione sociale ma acuisce le lotte di classe (Commenti) per la ingiusta preferenza che esso accorda a tutte le grandi industrie dimenticando l'agricoltura, che reclama le maggiori cure del Governo e del Parlamento.

Sa che si promettono studi per sodisfare a questo bisogno; ma ormai di promesse ne furono fatte troppe ed il paese non se ne può appagare.

Esorta poi il Governo a lasciar da banda il socialismo di Stato, che non risponde al genio ed ai bisogni del paese e che non riuscirà a risolvere la questione sociale, la quale in Italia consiste nel far rifiorire l'agricoltura e nell'assicurare il lavoro. (Bene! all'estrema sinistra).

CAFIERO lamenta che il disegno di legge sia incompleto, non trovandovi alcuna disposizione che valga ad estenderlo all'agricoltura, e perciò incapace di portare benefici risultati in tutte le parti di Italia.

Accenna a questo proposito, come nelle provincie del mezzogiorno, essenzialmente agricole, i contadini siano costretti a subire le leggi dei proprietari senza trovare nella legge alcuna protezione.

Si unisce, perciò, alle dichiarazioni dell'onorevole Pugliese, e dichiara di non credere all'efficacia della promessa proposta di legge, d'iniziativa parlamentare, a beneficio delle classi agricole Si acquieterebbe solamente se il ministro di agricoltura facesse in questo senso una solenne promessa.

RUGGERI E. crede che questo disegno di legge abbia piuttosto carattere politico che sociale, mirando a tutelare gli operai contro la potenza o la prepotenza del capitale; e perciò non sa vedere come mai se ne voglia concedere il beneficio ai soli operai delle grandi industrie, negligendo la tutela degli operai delle campagne.

Dice di non essere persuaso delle ragioni addotte dal ministro per giustificare la sua paurosa proposta, e l'abbandono della tutela in favore delle classi agricole; e di non credere possibile condurre in porto una legge che a questa lacuna provveda, quando sia presentata per iniziativa parlamentare.

Secondo l'oratore, la legge potrebbe essere anche applicata all'agricoltura, colle necessarie cautele, in quelle regioni dove ciò possa farsi senza inconvenienti: e perciò propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Le disposizioni della presente legge potranno essere applicate all'industria agricola previo favorevole parere del Consiglio Provinciale in quei comuni che con deliberazione di Consiglio ne facciano richiesta. » (Approvazioni).

DANEO, relatore, riconosce l'opportunità di adattare l'istituto dei *probi-viri* all'industria agricola, ma non crede facile questa applicazione mediante particolari discipline legislative, specie per le diversissime consuetudini che in materia si hanno fra regione e regione, e perfino fra comuni della stessa Provincia.

Ove si volessero estendere le disposizioni di questa legge all'agricoltura, sarebbero necessari lunghi studi complementari, non fosse altro che per stabilire un diverso metodo di costituzione dei Collegi dei *probi-viri*.

Perciò la Commissione ha pensato che sia bene assicurare intanto un beneficio agli operai dell'industria, finchè si prepara il modo di far ragione ai diritti degli operai agricoli.

Difende la legge dalle censure che le furono mosse, osservando che essa ha mirato sopratutto ad essere pratica, e dimostrando come essa, lungi dall'essere timida, abbia varcato i limiti assegnati da leggi consimili in altri paesi.

Spera che il ministro prometterà di presentare presto un disegno di legge per estendere l'Istituto dei *probi-viri* all'agricoltura. (Approvazioni).

VISCHI, presidente della Commissione, ammette che vi sono difficoltà alla fondazione dell'Istituto dei *probi-viri*, ma ad esse non dà grande importanza.

Rileva all'incontro i vantaggi, che da questo istituto si potrebbero ricavare applicandolo alle varie forme di contratto agricolo.

Il magistrato ordinario, attenendosi rigidamente alla legge, ha dovuto più volte dar pronunciati, che mal si accordano col sentimento di equità.

Ora i diversi proponenti di analoghe disposizioni si son concordati nella proposta che si discute, che è il meno che si possa avere; ma conviene che sia sollecitamente approvata.

Presenta infine un'ordine del giorno a nome della Commissione per invitare il Governo a presentare un disegno di legge per estendere l'istituto dei *probi-viri* alle cose dell'agricoltura.

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, ricorda partitamente i precedenti della legge, ai quali dichiara essersi attenuto negli studi fatti per la proposta, che si discute.

Egli ora considera l'Istituto dei *probi-viri*, come un ufficio di conciliazione principalmente atto a risolvere equamente molte e gravi questioni.

Non fu estesa l'applicazione di questo Istitnto agli operai della campagna, poichè, le questioni agrarie sono le più difficili; e tanto, che neppure presso le altre nazioni si è fatta tale applicazione. Tuttavia non si rifiuta di accettare l'ordine del giorno della Commissione; con l'intenzione di fare studi onde presentare un disegno di legge in proposito.

Osserva poi che il presente disegno di legge non è tal quale fu votato altra volta dalla Camera; ma vi sono state introdotte utili modificazioni, comprendendovi ad esempio le Società operaie, ed estendendo il limite di competenza.

Prega infine la Camera di approvare questo disegno di legge, il quale è un passo per estendere anche di più l'istituto dei *probi-viri*.

PRESIDENTE mette a partito l'ordine del giorno della Commissione.

(E' approvato e si approva quindi l'art. 1).

Interrogazioni.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, risponde alla seguente interrogazione;

« Il sottoscritto chiede interrogare il presidente del Consiglio ed il ministro del tesoro e del commercio per sapere se a scopo di favorire il progetto di una esposizione in Roma, il Governo abbia preso impegno di anticipare le ultime rate del concorso governativo per contribuire alla spesa della sistemazione della passeggiata archeologica.

« Baldassarre Odescalchi. »

Accenna alle concessioni fatte; ma, per quanto riguarda la domanda cui riferiscesi l'interrogazione Odescalchi, il Governo non ne sa nulla.

ODESCALCHI ringrazia il ministro per aver dichiarato di non aver fatto concessioni per anticipazioni di utilità discutibile.

Esorta il ministro di andar molto guardingo in questa cosa della Esposizione che può esser buona per gli effetti temporanei, ma cattiva nei suoi risultati permanenti, se non bene scelto il momento

Ha molto riguardo nella Commissione per l'Esposizione, ma nessuna fiducia nella sua parte finanziaria. (Benissimo!)

GIOLITTI, presidente del Consiglio, osserva che le persone, che si son dirette a lui godono la fiducia generale.

Considera poi il Municipio come vero rappresentante della città, che merita rispetto quanto ogni altra grande città d'Italia. (Approvazioni).

Risponde poi alle interrogazioni seguenti:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sulla manifestazione del colera in Marsiglia e sui provvedimenti che, avuto riguardo alle quotidiane comunicazioni, abbia preso per preservare l'Italia.

« Fili-Astolfone ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il presidente del Consiglio dei ministri sulle condizioni sanitarie di Marsiglia e sui provvedimenti che intende adottare il Governo nel caso trattisi davvero di una epidemia colerica.

« Omodei ».

Dice che si son veramente constatati dei casi di colera in Marsiglia, ed il Governo ha preso le stesse precauzioni che furono adottate l'anno scorso.

FILI'-ASTOLFONE confida che le precauzioni prese valgano a preservare l'Italia dal flagello.

Desidererebbe qualche schiarimento sulla conferenza internazionale in proposito.

GIOLITTI, presidente del Consiglio. Son corse trattative, ma non vi è ancora nulla di positivo.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sui provvedimenti, che intende adottare, perchè i lavori indispensabili alla completa bonifica della pianura di Quarto nella provincia di Napoli vengano sollecitamente eseguiti.

« Casale ».

Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE comunica il risultamento delle votazioni:

Sulla polizia dei lavori nelle miniere, cave e torbiere:

Presenti e votanti 225
Maggioranza 113
Voti favorevoli. 177
Voti contrari 48

(La Camera approva).

Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 46 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1891-92:

Presenti e votanti. 225
Maggioranza. 113
Voti favorevoli. 177
Voti contrari. 48

(La Camera approva).

Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 74 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1891-92:

Presenti e votanti 227
Maggioranza. 114
Voti favorevoli 181
Voti contrari. 46

(La Camera approva).

Approvazione dell'eccedenza di impegni sul capitolo 82 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1891-92:

Presenti e votanti 255
Maggioranza 113
Voti favorevoli. 176
Voti contrari. 49

(La Camera approva).

Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 85 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1891-92:

Presenti e votanti 225
Maggioranza 113
Voti favorevoli 179
Voti contrari 46

(La Camera approva).

Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 92 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1891-92:

Presenti e votanti 224
Maggioranza 113
Voti favorevoli. 178
Voti contrari 46

(La Camera approva).

La seduta è tolta alle 5,30.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

RIO JANEIRO, 9. — Il Ministro degli affari esteri ha notificato al Ministro d'Italia che il presidente dello Stato di Rio Grande ha provveduto per l'arresto degli assassini e delle persone imputate di connivenza nel misfatto di cui fu vittima, presso San Vincente, l'italiano Rizzo, ordinando una rigorosa inchiesta e la pronta istruzione del processo.

MARSIGLIA, 9. — Soltanto tre casi di malattia sospetta furono segnalati ieri.

Però la malattia non ha alcun carattere epidemico.

MARSIGLIA, 9. — Lo stato sanitario della città migliora.

L'epidemia sembra cessata. Da ieri sera, alle ore 6, non vi fu alcun decesso sospetto

PARIGI, 9. — I giornali sono d'accordo nel riconoscere che il gabinetto è moralmente colpito dal voto di ieri della Camera, ma non prevedono una crisi imminente.

LONDRA, 9. — Il reggimento del South Staffordshire, che si diceva essere designato a Malta, si recherà invece in Egitto.

PARIGI, 9. — Il Consiglio dei ministri si occupò stamane della situazione che risulta dal voto di ieri della Camera.

Il Consiglio fu unanime nel ritenere tale situazione come prodotta da una confusione passeggera.

Affermò la solidarietà dei suoi membri ed il suo proponimento di cogliere la prima occasione che si presenterà per spiegarsi in termini atti a dissipare ogni equivoco.

MASSAUA, 9. — Notizie dall'altipiano recano che Ras Mangascià attende la visita di Degiac Sebat e si prepara a festeggiare l'avvenimento.

Ras Alula è nel Tembien.

Ras Mangascià ha accordato a Fitauri John metà della dogana di Adua, ed ha chiamato Degiac Ambajè, suo fido, all'amministrazione di parte del paese.

Lo scienziato inglese, signor Bent, è giunto a Jandet, diretto ad Axum.

Confermasi la presenza del capo madhista El Zachi nel Ghedaref, con forze rilevanti.

I Dervisci si sono così sempre allontanati dai dominii italiani.

Dalla parte di Kassala tutto è tranquillo.

BRISBANE, 8. — Continuano le inondazioni, producendo grandi danni in tutta la contrada.

COSTANTINOPOLI, 9. — Fu ristabilita la quarantena di 48 ore alla stazione di Mustapha-Pascià.

BUENOS-AYRES, 9. — Venceslao Escalante è stato nominato ministro dell'interno.

BREMA, 9. — I vapori del Lloyd germanico non toccheranno Santos, perchè vi è scoppiata la febbre gialla.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 9 febbraio 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
1 genn 93	—	—	RENDITA 5 0|0 1.a grida		— —			— —
	—	—	RENDITA 5 0|0 2.a grida	95,55 57 1|2 60	95 57 1|2			— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)	95,65	— —			— —
1 ottob 92	—	—	detta 3 0|0 1.a grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0|0 2.a grida		— —			59 —
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 —
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0		— —			93 30
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0|0		— —			102 25
1 dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			102 50
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.					
1 genn. 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0|0		— —			— —
1 ottob. 92	500	500	» 4 0|0 1.a Emissione		— —			437 —
»	500	500	» 4 0|0 2.a a 8.a Emissione		— —			431 —
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0|0		—			497 —
1 ottob. 92	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			461 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0|0		— —			492 —
»	500	500	» » » » » 4 1|2 0|0		— —			497 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 genn. 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			643 —
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			522 —
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 aprile 92	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 genn. 92	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1330 —
1 » 93	1000	1000	» » Romana		— —			450 —
»	300	300	» » Generale		— —	339		— —
1 genn. 90	500	350	» » di Roma		— —			350 —
1 » 89	200	200	» » Tiberina		— —			25 —
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			250 —
»	500	500	» » » » nuove liberate		— —			250 —
1 genn 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —			446 —
	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottob. 92	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			778 —
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —	1055		— —
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —			262 —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			84 —
1 » 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			115 —
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —
1 » 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			260 —
»	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	169 170 170 1|2		— — 1)
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			331 —
1 » 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			170 —
1 » 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			206 —
1 » 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			30 —
1 » 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			250 —
1 » 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			81 50
»	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			250 —
			Azioni Soc. Assicurazioni.					
1 genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			80 —
1 » 91	250	125	» Fondiarie Vita		— —			230 —
			Obbligazioni diverse.					
1 genn. 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89		— —			298 —
1 luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)		— —			— —
1 genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			461 —
1 ottob 91	500	500	» Soc Immobiliare		— —			360 —
»	250	250	» » 4 0|0		— —			170 —
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			500 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			309 —
1 luglio 91	500	500	» » FF Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 aprile 92	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0		— —			— —
»	300	300	» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —
1 genn. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0|0 oro)		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0|0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 aprile 92	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

OSSERVAZIONI

p. f. corr.

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

8 febbraio 1893.

Consolidato 5 0|0 . . . . . L. 95 462
Consolidato 5 0|0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 93 209
Consolidato 3 0|0, nominale . . . . » 59 687
Consolidato 3 0|0 senza cedola, nominale » 58 387

Il Vice Presidente, ff di Presidente · R. TITTONI.

1) Ex div. L. 7,50.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		103 77 1/2
	Parigi	Cheques		104 45
2 1/2	Londra	90 giorni		26 05
	»	90 giorni		
	»	Cheques		26 20
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . . . . } 25 febbraio
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 27 »
Liquidazione . . . . 28 »

Sconto di Banca 5 0|0. Interessi sulle anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI

Visto: Il Deputato di Borsa: ETTORE ALIBRANDI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1893

Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo
Rendita 5 0|0	94 75	Az. Banca Tiberina	25 —	Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	325 —
» 3 0|0	59 —	» » In. e Com. (an.)	350 —	» » Metallurgica Italiana	190 —
Obbl. Beni Eccl 5 0|0	— —	» » » Certif.	— —	» » della Piccola Borsa	206 —
Prest. Rotschild 5 0|0	102 50	» » » n. liber.	350 —	» » Caoutchouc	38 —
Ob. città di Roma 4 0|0	430 —	» Soc. Cred. Mobil	450 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	462 —	» » » Merid.	— —	» » Risanamen.	93 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	493 —	» » Gas	800 —	» » Cr. Ind. Ed.	250 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1|2 0|0	496 —	» » Acqua Marcia	1070 —	» » Fondiar. incendi	80 —
Az. Fer Meridionali	640 —	» » Condot. d'ac.	200 —	» » Fond. Vita.	230 —
» » Mediterranee	530 —	» » Gen. Illumin.	275 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0|0	390 —
» » » certif.	— —	» » Tramway Om.	183 —	» » » 4 0|0	170
» Banca Nazionale	1320 —	» » » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	294
» » Romana	450 —	» » Molini e Magaz. Gen	140 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	282 —
» » Generale	344 —	» » Immobiliare	98 —		
» Banco di Roma	350 —	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	240 —		
		» » Mat. Later.	180 —		

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.